



INTESA SANPAOLO
VITA

Condizioni di Assicurazione

redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del
Tavolo Tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni
Intermediari

Synthesis

**Contratto di assicurazione sulla vita Multiramo,
a premio unico, a vita intera e prestazioni
collegate in parte ai rendimenti di una Gestione Separata
e in parte al valore delle quote di Fondi Interni
e direttamente di OICR**

Modello ISV-E54SINT-Ed.07/2019

Le presenti Condizioni di Assicurazione contengono l'insieme delle regole che disciplinano il prodotto denominato **Synthesis** (Cod. **MIXT5**).

Synthesis appartiene ai contratti di assicurazione sulla vita, a premio unico, di tipo Multiramo ossia un'assicurazione sulla durata della vita umana che consente di combinare tra loro diverse tipologie di investimento:

- una **Gestione Separata** ossia un fondo di investimento istituito dalla Compagnia per investire la parte dei premi che vi confluisce e realizzare i rendimenti garantiti da contratto;
- dei **Fondi Interni** ossia fondi d'investimento istituiti dalla Compagnia e gestiti separatamente dalle altre attività, nelle cui quote è convertita una parte dei premi investiti;
- degli **OICR** ossia **Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio** in cui sono compresi i Fondi comuni di investimento e le SICAV. Gli OICR sono istituiti e gestiti da Società di Gestione esterne alla Compagnia nelle cui quote è convertita una parte dei premi investiti.

Le Condizioni di Assicurazione si articolano in quattro Sezioni:

- **Sezione I - Il prodotto Synthesis** (Artt. 1 - 15) - che contiene la disciplina sull'inizio e termine del contratto, sul pagamento dei premi, sui diritti e gli obblighi del Cliente e sulle norme di legge di riferimento.
- **Sezione II - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti** (Artt. 16 - 22) - che contiene la disciplina sulle prestazioni assicurate dal contratto, sulla facoltà di riscattare il contratto, sulla facoltà di effettuare operazioni di Switch, sulla metodologia di attribuzione dei rendimenti della Gestione Separata, sulla valorizzazione delle quote dei Fondi Interni e degli OICR e su rischi e garanzie del contratto.
- **Sezione III - Obblighi della Compagnia, del Cliente e dei Beneficiari: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione** (Artt. 23 - 24) - che contiene la disciplina sui tempi, sulle modalità, sulla documentazione necessaria per i pagamenti della Compagnia previsti dal contratto nonché informazioni sulle conseguenze che derivano qualora il pagamento della prestazione assicurata non sia stato richiesto entro i termini previsti dalla legge (prescrizione).
- **Sezione IV - Altre informazioni** (Artt. 25 - 30) - che contiene la disciplina su eventi/operazioni che possono impattare i Fondi Interni e gli OICR nonché su particolari casistiche legate all'operatività sul contratto.

Le Condizioni di Assicurazione inoltre sono comprensive di:

- **Allegato** che contiene un esempio di applicazione del Valore Quota Protetto in caso di disinvestimento dal Fondo Interno Synthesis ProtettoDue;
- **Regolamenti della Gestione Separata e dei Fondi Interni** in cui sono descritte le relative caratteristiche in particolare in termini di obiettivi e gestione finanziaria;
- **Glossario** che contiene la definizione dei termini assicurativi e tecnici utilizzati nella documentazione contrattuale;
- **Informativa sul trattamento dei dati personali** che contiene le informazioni sulla raccolta e l'utilizzo dei dati personali da parte della Compagnia;
- **Fac-simile del Documento di polizza** che rappresenta un'esemplificazione del Documento sottoscritto effettivamente dal Cliente e dalla Compagnia e che attesta e specifica il contratto di assicurazione.

Indice

Sezione I	Il prodotto Synthesis	pag.	1 di 23
Articolo 1	Caratteristiche del prodotto	pag.	1 di 23
Articolo 2	Requisiti per la sottoscrizione	pag.	1 di 23
Articolo 3	Inizio e termine del contratto: conclusione, decorrenza e durata	pag.	1 di 23
Articolo 4	Il pagamento dei premi: premio unico, versamenti aggiuntivi e costi di ingresso	pag.	2 di 23
Articolo 5	Ripartizione dei premi investiti	pag.	3 di 23
Articolo 6	Capitale assicurato, quote attribuite, controvalore quote e valore complessivo dell'investimento	pag.	3 di 23
Articolo 7	Il recesso (Articolo 177 D. Lgs. 209/2005)	pag.	4 di 23
Articolo 8	I Beneficiari	pag.	5 di 23
Articolo 9	La cessione del contratto e il pegno	pag.	6 di 23
Articolo 10	I prestiti	pag.	6 di 23
Articolo 11	La non pignorabilità e la non sequestrabilità	pag.	6 di 23
Articolo 12	Le imposte	pag.	6 di 23
Articolo 13	Le norme di riferimento	pag.	6 di 23
Articolo 14	Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente	pag.	6 di 23
Articolo 15	Area Clienti	pag.	7 di 23
Sezione II	Le prestazioni, i rischi e i rendimenti	pag.	8 di 23
Articolo 16	La prestazione assicurata: capitale riconosciuto in caso di decesso dell'Assicurato	pag.	8 di 23
Articolo 17	Il riscatto e i costi di uscita	pag.	8 di 23
Articolo 18	L'adeguamento del capitale assicurato relativo all'investimento nella Gestione Separata e i costi di gestione	pag.	10 di 23
Articolo 19	Fondi Interni: valorizzazione delle quote e costi di gestione	pag.	11 di 23
Articolo 20	OICR: valorizzazione delle quote e costi di gestione	pag.	12 di 23
Articolo 21	Operazioni di Switch	pag.	15 di 23
Articolo 22	Garanzie, protezione e rischi	pag.	16 di 23
Sezione III	Obblighi della Compagnia, del Cliente e dei Beneficiari: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione	pag.	18 di 23
Articolo 23	I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta	pag.	18 di 23
Articolo 24	La prescrizione	pag.	19 di 23
Sezione IV	Altre informazioni	pag.	20 di 23
Articolo 25	Limitazioni alle operazioni che il Cliente può chiedere in corso di contratto	pag.	20 di 23
Articolo 26	Giorni lavorativi per la determinazione delle date di investimento/disinvestimento	pag.	20 di 23
Articolo 27	Attività di Fund Selection relativa agli OICR	pag.	20 di 23
Articolo 28	Operazioni relative agli OICR	pag.	21 di 23
Articolo 29	Istituzione di nuovi Fondi Interni	pag.	22 di 23
Articolo 30	Eventuale fusione e liquidazione dei Fondi Interni	pag.	22 di 23
Allegato:	Esempio di applicazione del Valore Quota Protetto in caso di disinvestimento dal Fondo Interno Synthesis ProtettoDue	pag.	23 di 23
	Regolamento della Gestione Separata "Trendifondo Intesa Vita"	pag.	1 di 2

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Mix 10	pag.	1 di 5
Regolamento del Fondo Interno Synthesis Mix 20	pag.	1 di 5
Regolamento del Fondo Interno Synthesis Mix 30	pag.	1 di 5
Regolamento del Fondo Interno Synthesis Multiasset 15	pag.	1 di 5
Regolamento del Fondo Interno Synthesis Multiasset 30	pag.	1 di 5
Regolamento del Fondo Interno Synthesis Multiasset Flex	pag.	1 di 5
Regolamento del Fondo Interno Synthesis ProtettoDue	pag.	1 di 6
Glossario	pag.	1 di 7
Informativa sul trattamento dei dati personali	pag.	1 di 7
Documento di polizza (fac-simile)	pag.	1 di 5

Sezione I - Il prodotto Synthesis

Articolo 1

Caratteristiche del prodotto

Synthesis (Cod. **MIXT5**) appartiene ai contratti di assicurazione sulla vita, a premio unico, di tipo Multiramo ossia un'assicurazione sulla durata della vita umana le cui prestazioni sono collegate:

- in parte al rendimento della **Gestione Separata** denominata **Trendifondo Intesa Vita** (per brevità nel seguito solo Gestione Separata)
- e in parte all'andamento del valore delle quote di uno o più **Fondi Interni** denominati **Synthesis Mix 10, Synthesis Mix 20, Synthesis Mix 30, Synthesis Multiasset 15, Synthesis Multiasset 30, Synthesis Multiasset Flex, Synthesis Pro-tettoDue** (per brevità nel seguito solo Fondi Interni)
- e/o direttamente all'andamento del valore delle quote di uno o più OICR (**Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio**) elencati all'Articolo 20. La Compagnia svolge periodicamente sugli OICR attività di aggiornamento, di monitoraggio e di salvaguardia (cosiddetta attività di Fund Selection), che può comportare la sostituzione di uno o più OICR, per i dettagli si rimanda all'Articolo 27.

I premi investiti sul contratto sono ripartiti tra la Gestione Separata e uno o più Fondi Interni e/o uno o più OICR in base a una combinazione di investimento definita liberamente dal Cliente (Contraente) nel rispetto dei limiti contrattuali. Per i dettagli sulle condizioni e le modalità di investimento dei premi si rimanda all'Articolo 5.

Per la parte di investimento nella Gestione Separata, le prestazioni sono contrattualmente garantite dalla Compagnia.

Per la parte di investimento in Fondi Interni e OICR, le prestazioni sono espresse in quote il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari riconducibili all'andamento del valore delle quote.

Le informazioni di dettaglio sulle caratteristiche della Gestione Separata e dei Fondi Interni sono riportate nel relativo Regolamento parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione nonché disponibile sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaolovita.it, sezione "Rendimenti e Quotazioni".

Per informazioni di dettaglio sulle caratteristiche degli OICR collegati al prodotto il Cliente, inoltre, è tenuto a consultare la suddetta sezione "Rendimenti e Quotazioni" dove è disponibile l'indicazione del sito internet delle Società di Gestione attraverso il quale è possibile visionare la Documentazione di Offerta degli OICR.

Articolo 2

Requisiti per la sottoscrizione

1. Il Contraente e l'Assicurato

Il Contraente è il titolare del contratto; in questo contratto il Contraente è indicato come il **Cliente**. L'Assicurato è la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

Se il Cliente che stipula il contratto è una persona fisica deve coincidere con l'Assicurato.

2. Requisiti per la sottoscrizione

Per poter sottoscrivere il contratto:

- il Cliente deve avere la **residenza in Italia** (se persona fisica) oppure la **sede legale in Italia** (se persona giuridica);
- l'Assicurato alla data di decorrenza del contratto deve avere **almeno 18 anni compiuti e non deve aver compiuto 91 anni**.

Articolo 3

Inizio e termine del contratto: conclusione, decorrenza e durata

1. La conclusione del contratto

Per conclusione del contratto si intende il momento della sottoscrizione della polizza, già firmata dalla Compagnia, da parte del Cliente.

2. La decorrenza del contratto

La data di decorrenza è il giorno in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti; da questa data pertanto le prestazioni del contratto sono operanti.

Per il prodotto Synthesis la **data di decorrenza del contratto** coincide con le ore 24:00 del giorno in cui il premio unico versato, al netto del costo fisso applicato, viene investito in parte nella Gestione Separata e in parte in quote di uno o più Fondi Interni e/o in parte direttamente in quote di uno o più OICR in base a una combinazione di investimento definita dal Cliente.

La **data di investimento** del premio è il **terzo giorno lavorativo successivo a quello di sottoscrizione del contratto**, a condizione che la Compagnia abbia incassato il premio.

Se la data di investimento cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni e degli OICR o anche di un solo OICR* non è calcolato - se non fossero quindi disponibili **tutti** i valori unitari delle quote degli OICR oggetto di investimento - l'intera operazione di investimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo in cui **tutti** i valori sono disponibili.

* In base alle caratteristiche del singolo OICR si terrà conto anche degli eventuali tempi di preavviso per la trasmissione degli ordini necessari per eseguire l'operazione alla data di investimento.

Si rimanda all'Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi.

La data di decorrenza del contratto coincide quindi con la data di investimento del premio.

È possibile posticipare la data di decorrenza del contratto fino a 20 giorni dopo la sottoscrizione del contratto stesso.

3. La durata del contratto e la sua estinzione

La durata del contratto è il periodo di tempo durante il quale operano le prestazioni. Per Synthesis la durata è **a vita intera**, ciò significa che il contratto dura per tutta la vita dell'Assicurato.

Il contratto si estingue quando si verifica uno di questi eventi:

- recesso dal contratto;
- decesso dell'Assicurato;
- riscatto totale del contratto.

Articolo 4

Il pagamento dei premi: premio unico, versamenti aggiuntivi e costi ingresso

1. Premio unico

Il Cliente, per avere diritto alle prestazioni contrattuali, deve versare un premio unico di importo non inferiore a **150.000,00 euro**.

Il premio investito è ripartito tra la Gestione Separata e i Fondi Interni e/o gli OICR in base a una combinazione tra di loro e percentuali di investimento liberamente definite dal Cliente alla sottoscrizione del contratto nel rispetto dei limiti previsti; per i dettagli si rimanda al successivo Articolo 5.

2. Versamenti aggiuntivi

Il Cliente può effettuare versamenti aggiuntivi se:

- sono trascorsi **30 giorni** dalla data di decorrenza del contratto;

- l'importo di ciascun versamento aggiuntivo è almeno di **10.000,00 euro**;
- alla data di investimento del premio aggiuntivo l'Assicurato non ha ancora compiuto **91 anni**.

Il premio aggiuntivo investito è ripartito tra la Gestione Separata e/o uno o più Fondi Interni e/o uno o più OICR secondo le indicazioni del Cliente fornite nel rispetto dei limiti previsti dal contratto; per i dettagli si rimanda al successivo Articolo 5.

3. Mezzi di pagamento dei premi

Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario presso la Banca intermediaria del contratto. **La data valuta di addebito al Cliente è pari alla data di investimento del premio.**

L'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).

Il Cliente impossibilitato al pagamento di eventuali versamenti aggiuntivi tramite addebito in conto corrente, può contattare il Servizio Clienti della Compagnia (numero verde: 800.124.124, indirizzo e-mail: servizioclienti@pec.intesasanpaolovita.it) e ricevere le istruzioni per il pagamento con bonifico bancario da un conto corrente intestato o cointestato al Cliente.

Perché il versamento aggiuntivo vada a buon fine è necessario che la causale del bonifico contenga correttamente i dati che il Servizio Clienti comunicherà al Cliente; in caso contrario la Compagnia rifiuterà il bonifico e il premio aggiuntivo non sarà accettato.

4. Limiti relativi al versamento dei premi

- **Ammissibilità dei versamenti aggiuntivi:** i versamenti aggiuntivi sono sempre possibili sino al **31 dicembre 2021**.

A partire dal **1° gennaio 2022**, la Compagnia si riserva di non consentire versamenti aggiuntivi comunicandolo ai Clienti con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data da cui non sarà più possibile effettuare versamenti.

Dopo la sospensione, nel caso in cui la Compagnia decidesse di consentire nuovamente i versamenti aggiuntivi comunicherà ai Clienti la data a partire dalla quale l'operazione sarà ancora possibile.

- **Importo massimo sulla Gestione Separata e su uno o più contratti Synthesis:**

- nella Gestione Separata Trendifondo Intesa Vita, con riferimento a uno o più contratti Synthesis intestati a uno stesso Cliente, non può essere versata una somma superiore a **4.000.000,00 di euro**; alla determinazione di questa soglia concorrono: premi unici, versamenti aggiuntivi e operazioni di Switch;
- **è previsto un limite all'importo massimo che può essere "attivo" nella Gestione Separata**

Trendifondo Intesa Vita per un unico Cliente o più Clienti collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi. Tale importo massimo è pari a 10.000.000,00 di euro.

Per "premio attivo" si intende la somma di tutti gli importi versati da uno stesso Cliente, o da più Clienti collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi, su uno o più contratti in vigore e collegati alla medesima Gestione Separata, al netto dei premi corrispondenti a liquidazioni già effettuate (riscatti parziali, riscatti totali, scadenze, sinistri) nonché al netto dei premi corrispondenti a capitali successivamente convertiti in rendite vitalizie e considerando gli effetti di eventuali operazioni di Switch.

La Compagnia si riserva la possibilità di verificare, al momento del versamento e anche con controlli successivi, il rispetto del limite fissato sopra. Qualora la Compagnia riscontrasse il superamento del limite previsto si riserva di restituire al Cliente, entro 30 giorni dalla data del versamento, l'intero importo versato maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data del versamento sino alla data del pagamento.

5. Costi gravanti sui premi

Al premio unico versato viene applicato un costo fisso di **100,00 euro**.

Il premio unico versato al netto di questo costo costituisce il **premio investito**.

Sugli eventuali versamenti aggiuntivi non vengono applicati costi; pertanto il premio investito, a fronte di ciascun versamento aggiuntivo, è pari al premio aggiuntivo versato.

Articolo 5

Ripartizione dei premi investiti

I premi investiti sono ripartiti tra la Gestione Separata e uno o più Fondi Interni e/o uno o più OICR, tra quelli disponibili, in base a una combinazione di investimento definita dal Cliente.

1. Ripartizione e limiti di investimento del premio unico versato

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Cliente può scegliere liberamente come ripartire il premio investito in ciascuna componente selezionata nel rispetto dei seguenti limiti:

- numero massimo di Fondi Interni e OICR selezionabili contemporaneamente: **20**;
- percentuale di investimento nella Gestione Separata: **minimo 20% e massimo 50%** del premio complessivamente versato;
- percentuale di investimento complessiva tra Fondi Interni e OICR: **minimo 50% e massimo 80%** del premio complessivamente versato, con

ripartizione libera tra Fondi Interni e OICR fermo il limite di importo di cui al punto successivo;

- parte di premio versato riferito a ciascun Fondo Interno e a ciascun OICR prescelto: **minimo 1.000,00 euro**.

Deve inoltre essere rispettato il limite di importo nella Gestione Separata e su uno o più contratti Synthesis indicato al paragrafo 4 del precedente Articolo 4.

2. Ripartizione e limiti di investimento dei versamenti aggiuntivi

Il Cliente può scegliere liberamente come ripartire ciascun eventuale versamento aggiuntivo tra le componenti già in vigore sul contratto e/o anche tra nuovi Fondi Interni e OICR - cioè tra quelli disponibili ma non ancora selezionati - a condizione che il numero complessivo di Fondi Interni e OICR sullo stesso contratto non risulti superiore a 20 e che vengano rispettati i seguenti limiti:

- parte di premio aggiuntivo in ciascun Fondo Interno e in ciascun OICR selezionato: **minimo 1.000,00 euro**;
- **dopo ogni versamento aggiuntivo** deve essere garantita questa ripartizione, verificata sulla base dei valori che risultano alla data di richiesta del versamento:
 - per la Gestione Separata, un **livello minimo del 20% e massimo del 50%** del valore complessivo dell'investimento;
 - per i Fondi Interni e gli OICR complessivamente, un **livello minimo del 50% e massimo dell'80%** del valore complessivo dell'investimento, con ripartizione libera tra Fondi Interni e OICR fermo il limite di importo di cui al precedente punto.

Deve inoltre essere rispettato il limite di importo nella Gestione Separata e su uno o più contratti Synthesis indicato al paragrafo 4 del precedente Articolo 4.

La scelta di investimento effettuata dal Cliente alla sottoscrizione del contratto o successivamente con eventuali versamenti aggiuntivi, può essere modificata in corso di contratto con operazioni di Switch; per ulteriori informazioni si rimanda all'Articolo 21.

In seguito all'investimento di ciascun premio (unico o aggiuntivo), la Compagnia invierà al Cliente una lettera di conferma con il dettaglio dell'operazione.

Articolo 6

Capitale assicurato, quote attribuite, controvalore quote e valore complessivo dell'investimento

1. Capitale assicurato iniziale

Alla data di decorrenza del contratto, definita al precedente Articolo 3, la parte di premio investito confluita

nella Gestione Separata costituisce il **capitale assicurato iniziale**.

2. Numero quote inizialmente attribuite e controvalore delle stesse

Alla data di decorrenza del contratto, definita al precedente Articolo 3, la parte di premio investito convertita in quote di uno o più Fondi Interni e/o uno o più OICR costituisce il **controvalore delle quote inizialmente attribuite**.

La **conversione in quote** avviene sulla base del valore unitario delle quote dei Fondi Interni e degli OICR selezionati rilevato alla data di investimento, come definita al precedente Articolo 3.

Il numero delle quote da attribuire al Cliente si determina dividendo la parte di premio investito da convertire in quote per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni/OICR prescelti.

3. Valore complessivo dell'investimento

La somma del capitale assicurato iniziale - descritto al precedente paragrafo 1 - e del controvalore delle quote inizialmente attribuite - descritto al precedente paragrafo 2 - costituisce il **valore complessivo iniziale dell'investimento**.

Il valore complessivo iniziale dell'investimento varia nel tempo per effetto:

- dell'adeguamento del capitale assicurato;
- della variazione del valore delle quote dei Fondi Interni e degli OICR;
- di eventuali versamenti aggiuntivi;
- di eventuali riscatti parziali;
- di eventuali operazioni di Switch.

4. Investimento dei versamenti aggiuntivi

In caso di versamenti aggiuntivi, la data di investimento è il **terzo giorno lavorativo successivo a quello di disposizione del versamento aggiuntivo presso la Banca intermediaria del contratto**, a condizione che la Compagnia abbia incassato il premio.

Se la data di investimento cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni e degli OICR o anche di un solo OICR* non è calcolato - se non fossero quindi disponibili **tutti** i valori unitari delle quote degli OICR oggetto di investimento - l'intera operazione di investimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo in cui **tutti** i valori sono disponibili.

* In base alle caratteristiche del singolo OICR si terrà conto anche degli eventuali tempi di preavviso per la trasmissione degli ordini necessari per eseguire l'operazione alla data di investimento.

Alla data di investimento del versamento aggiuntivo, in base alle indicazioni fornite dal Cliente:

- la parte di premio che confluisce nella Gestione Separata si aggiunge al capitale assicurato;
- la parte di premio convertita in quote di uno o più

Fondi Interni e/o uno o più OICR integra il controvalore delle quote attribuite.

La **conversione in quote** avviene alla data di investimento, descritta sopra, sulla base del valore unitario delle quote dei Fondi Interni e degli OICR selezionati rilevato alla stessa data.

Il numero delle quote da attribuire al Cliente si determina dividendo la parte di premio aggiuntivo da convertire in quote per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni/OICR selezionati.

Per eventuali versamenti aggiuntivi effettuati con **bonifico bancario** la data di investimento è il **quinto giorno lavorativo successivo alla data di effettivo accredito del premio sul conto corrente della Compagnia**. Se questo giorno cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni e degli OICR o anche di un solo OICR* non è calcolato - se non fossero quindi disponibili **tutti** i valori unitari delle quote degli OICR oggetto di investimento - l'intera operazione di investimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo in cui **tutti** i valori sono disponibili.

* In base alle caratteristiche del singolo OICR si terrà conto anche degli eventuali tempi di preavviso per la trasmissione degli ordini necessari per eseguire l'operazione alla data di investimento.

Si rimanda all'Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi.

Articolo 7

Il recesso (Articolo 177 D. Lgs. 209/2005)

1. Tempo utile: 30 giorni

Il Cliente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione della polizza:

- sottoscrivendo il modulo presso la Banca intermediaria;
- oppure inviando una comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

Gestione polizze - Liquidazioni

Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano

2. Cessazione degli obblighi

Compagnia e Cliente sono liberi da qualsiasi obbligo contrattuale dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso (fa fede il timbro postale in caso di lettera raccomandata), oppure dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del modulo attribuita automaticamente dal sistema gestionale della Banca.

3. Rimborso

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa della documentazione indicata al successivo Articolo 23, la Compagnia rimborsa al Cliente:

- il premio complessivamente versato, se la comunicazione di recesso perviene prima della data di investimento;
- il premio complessivamente versato tenuto conto del possibile incremento o decremento del valore delle quote con riferimento alla parte di premio investito destinata a uno o più Fondi Interni e/o OICR, se la comunicazione di recesso perviene dalla data di investimento in poi.

In quest'ultimo caso, le quote vengono disinvestite **il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pervenimento della comunicazione di recesso** moltiplicando il numero delle quote detenute dei Fondi Interni e/o degli OICR per il valore unitario delle quote stesse alla data di disinvestimento. Se questo giorno cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni e degli OICR o anche di un solo OICR* non è calcolato - se non fossero quindi disponibili **tutti** i valori unitari delle quote degli OICR oggetto di disinvestimento - le quote vengono disinvestite il primo giorno utile di valorizzazione successivo in cui **tutti** i valori sono disponibili.

* In base alle caratteristiche del singolo OICR si terrà conto anche degli eventuali tempi di preavviso per la trasmissione degli ordini necessari per eseguire l'operazione alla data di disinvestimento.

Si rimanda all'Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi.

Articolo 8 I Beneficiari

1. Designazione del Beneficiario

Il Beneficiario è la persona a cui la Compagnia paga la prestazione prevista in caso di decesso dell'Assicurato.

Il Cliente può indicare in polizza uno o più Beneficiari, anche mediante designazione nominativa.

Nel solo caso di designazione nominativa del Beneficiario/dei Beneficiari, al fine di consentire alla Compagnia il corretto adempimento delle norme in materia di antiriciclaggio, il Cliente è tenuto a fornire le complete generalità del Beneficiario e in particolare:

- nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapito e contatti e il legame tra Beneficiario e Cliente e tra Beneficiario e Assicurato, se la designazione fa riferimento ad una persona fisica;
- ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, data di costituzione, recapito e contatti e il legame tra Beneficiario e Cliente e tra Beneficiario e Assicurato, se la designazione fa riferimento ad una persona giuridica.

Il Cliente è tenuto ad indicare le suddette generalità sia alla sottoscrizione del contratto sia successivamente, in corso di contratto, in caso di revoca

e/o modifica del Beneficiario originariamente designato.

Il Cliente può revocare e/o modificare il Beneficiario in qualsiasi momento tranne:

- quando il Cliente e il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto rispettivamente di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio. In questo caso, il riscatto totale o parziale, la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del Beneficiario;
- dopo la morte del Cliente;
- dopo che, una volta verificato l'evento, il Beneficiario ha comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

2. Validità della designazione

Le eventuali modifiche e/o revoche del Beneficiario devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia, direttamente via posta o tramite la Banca intermediaria, oppure disposte per testamento.

La variazione non è valida se non riporta il numero della polizza. In caso di inefficacia della designazione disposta dal Cliente rimane valida la precedente designazione o, in mancanza, le somme rientrano nel patrimonio ereditario.

3. Diritto proprio del Beneficiario

Secondo l'Articolo 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Cliente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

In particolare, ciò significa che le somme pagate in caso di decesso dell'Assicurato non rientrano nella massa ereditaria. In caso di più Beneficiari, la Compagnia liquida la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione del Cliente.

4. Referente terzo

Il Cliente, per specifiche esigenze di riservatezza, può indicare i dati necessari per l'identificazione e il contatto di un Referente terzo, diverso dal/dai Beneficiario/Beneficiari, che la Compagnia potrà contattare in caso di decesso dell'Assicurato per il pagamento della prestazione assicurata a favore del/i Beneficiario/i, quando non risulti possibile contattare il/i Beneficiario/i stesso/i. **È ammesso un solo Referente terzo per contratto.**

Il Cliente a tal riguardo si impegna, assumendosene ogni conseguente responsabilità e sollevando la Compagnia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a seguito del proprio inadempimento ai seguenti impegni, a:

- a) conferire specifico incarico al Referente terzo individuato e a impartire allo stesso tutte le istruzioni necessarie per supportare la Compagnia al fine di contattare il/i Beneficiario/i;

- b) consegnare al Referente terzo, all'atto della nomina, copia della pertinente informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata al Documento di polizza e disponibile sul sito internet della Compagnia;
- c) informare tempestivamente per iscritto la Compagnia nel caso di revoca dell'incarico oppure nel caso in cui il Referente terzo rinunciasse all'incarico o, comunque, non fosse più in grado, in corso di contratto, di svolgere l'incarico;
- d) informare tempestivamente per iscritto la Compagnia dei nuovi dati di contatto del Referente terzo qualora dovessero cambiare in corso di contratto.

Il Cliente potrà sempre modificare o revocare un Referente terzo precedentemente designato, recandosi in filiale o comunicandolo alla Compagnia direttamente via posta o posta elettronica certificata.

Nel caso di nomina di un nuovo Referente terzo, dovranno essere forniti anche tutti i dati necessari per l'identificazione dello stesso e i relativi dati per contattarlo. Il nuovo Referente terzo designato non potrà coincidere con uno dei Beneficiari, se nominativamente designati, pertanto, nel caso in cui il nuovo Referente terzo designato coincida con il Beneficiario, la nuova nomina non sarà valida e l'eventuale Referente terzo precedentemente nominato si considererà comunque revocato, senza la necessità per la Compagnia di effettuare alcuna comunicazione propedeutica. La revoca e la modifica del Referente terzo saranno valide dal momento in cui la Compagnia ne viene a conoscenza secondo le modalità sopra descritte.

Infine, nel caso in cui, a seguito di modifica del Beneficiario, quest'ultimo dovesse coincidere con il Referente terzo individuato, lo stesso decadrebbe automaticamente dall'incarico per incompatibilità, senza la necessità per la Compagnia di effettuare alcuna comunicazione propedeutica.

Articolo 9

La cessione del contratto e il pegno

1. Facoltà del Cliente

Il Cliente può dare in pegno il contratto, **ma non può cederlo ad altri**.

2. Efficacia

L'atto di pegno diventa efficace quando la Compagnia prende nota sulla polizza o sull'appendice a essa allegata dell'avvenuta costituzione in pegno.

3. Assenso scritto

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno, per richiedere il riscatto è necessario l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

Articolo 10

I prestiti

Questo contratto non prevede la concessione di prestiti.

Articolo 11

La non pignorabilità e la non sequestrabilità

Le somme dovute dalla Compagnia al Cliente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, salvo nei casi specificamente indicati dalla legge (Articolo 1923 del Codice Civile).

Articolo 12

Le imposte

Le imposte relative a questo contratto sono a carico del Cliente, del Beneficiario o degli aventi diritto.

Articolo 13

Le norme di riferimento

Per tutto ciò che non è espressamente regolato da questo contratto, valgono le norme della Legge italiana.

Articolo 14

Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente

Tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione secondo la procedura prevista dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche, da effettuare innanzi l'Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

La richiesta di Mediazione può essere inviata presso uno dei seguenti recapiti:

- **Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.**
Ufficio Affari Legali e Societari
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano
- **e-mail:** intesasanpaolovita@legalmail.it
- **fax:** +39 02.3051.8173

Il tentativo di Mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

Se la Mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di

domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

Articolo 15

Area Clienti

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. mette a disposizione all'interno del proprio sito internet l'Area Clienti, un'apposita area riservata ai Clienti della Compagnia.

All'interno dell'Area Clienti, che non consente di effettuare operazioni dispositive (ad esempio il riscatto), è possibile consultare le coperture assicurative in essere, la documentazione contrattuale del prodotto sottoscritto, lo stato dei versamenti e le eventuali relative scadenze, il valore di riscatto (se previsto), e ogni altra informazione utile per una migliore comprensione della propria posizione assicurativa da parte del Cliente.

L'accesso al servizio è gratuito ed è consentito previa autenticazione tramite i codici di accesso inviati direttamente dalla Compagnia, su richiesta dell'interessato, all'indirizzo indicato dallo stesso oppure via e-mail o via sms al numero di telefono cellulare, se forniti.

I suddetti codici garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante la consultazione. L'utilizzo dell'Area Clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio che dovranno essere accettate al primo accesso.

Sezione II - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti

Articolo 16

La prestazione assicurata: capitale riconosciuto in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia si impegna a pagare, ai Beneficiari designati, un capitale pari al **valore complessivo dell'investimento**, come definito al successivo paragrafo 1.

Questo capitale sarà **incrementato di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di decesso**, come definita al successivo paragrafo 2.

1. Determinazione del valore complessivo dell'investimento riconosciuto in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso, il valore complessivo dell'investimento è pari alla somma di questi importi:

- il **capitale assicurato alla data di disinvestimento**. Questo capitale è costituito da ciascuna parte di premio investito nella Gestione Separata adeguata in base ai rendimenti della Gestione stessa - al netto del costo di gestione - fino alla data di disinvestimento, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali e Switch. In ogni caso, il capitale assicurato non potrà risultare inferiore alla corrispondente parte dei premi investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali e Switch;
- il **controvalore delle quote detenute alla data di disinvestimento**. Questo controvalore si ottiene moltiplicando il numero di quote detenute di uno o più Fondi Interni e/o uno o più OICR per il corrispondente valore unitario delle quote alla data di disinvestimento. In caso di disinvestimento di quote di OICR, dal relativo controvalore verrà trattenuto l'eventuale pro-rata della commissione di gestione, indicata all'Articolo 20 paragrafo 3, maturato e non ancora prelevato.

La **data di disinvestimento**, per il calcolo del valore complessivo dell'investimento, è il **terzo giorno lavorativo successivo alla data di comunicazione di decesso**.

Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni e degli OICR o anche di un solo OICR* non è calcolato - se non fossero quindi disponibili **tutti** i valori unitari delle quote degli OICR oggetto di disinvestimento - l'intera operazione di disinvestimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo in cui **tutti** i valori sono disponibili.

* In base alle caratteristiche del singolo OICR si terrà conto anche degli eventuali tempi di preavviso per la trasmissione degli ordini necessari per eseguire l'operazione alla data di disinvestimento.

Si rimanda all'Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi.

La **data di comunicazione di decesso** è la data in cui la Compagnia riceve la richiesta di liquidazione corredata da uno dei seguenti documenti che provano il decesso dell'Assicurato:

- Certificato di morte;
- Verbale di pubblicazione del Testamento;
- Atto Notorio o dichiarazione sostitutiva;
- Estratto di morte;
- Attestazione giudiziale.

2. Maggiorazione del valore complessivo dell'investimento in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso, il valore complessivo dell'investimento, definito al precedente paragrafo 1, è incrementato di una percentuale che varia in base all'età dell'Assicurato alla data di decesso, come indicato in tabella:

Età dell'Assicurato alla data di decesso	Percentuale di incremento
Pari o inferiore a 75 anni compiuti	1,0%
Superiore a 75 anni compiuti	0,1%

La maggiorazione non potrà comunque superare l'importo massimo di 50.000,00 euro per testa assicurata, indipendentemente dal numero di contratti Synthesis relativi al medesimo Assicurato.

In presenza di più contratti Synthesis aventi lo stesso Assicurato, qualora l'importo complessivo della maggiorazione risultasse superiore a 50.000,00 euro, l'importo massimo sarà liquidato proporzionalmente fra i vari contratti.

A partire dalla data di decorrenza del contratto, la prestazione assicurata in caso di decesso è pagata qualunque sia la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Articolo 17

Il riscatto e i costi di uscita

1. Termini

Trascorsi almeno 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto e a condizione che l'Assicurato sia in vita, il Cliente può chiedere il pagamento totale (riscatto totale) o parziale (riscatto parziale) del valore di riscatto.

2. Riscatto totale

Il valore di riscatto totale è pari al **valore complessivo dell'investimento** dato dalla somma dei seguenti due importi:

- il **capitale assicurato alla data di disinvestimento**. Questo capitale è costituito da ciascuna parte di premio investito nella Gestione Separata adeguata in base ai rendimenti della Gestione stessa - al netto del costo di gestione - fino alla data di disinvestimento, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali e Switch. In ogni caso, il capitale assicurato non potrà risultare inferiore alla corrispondente parte dei premi investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali e Switch;
- il **controvalore delle quote detenute alla data di disinvestimento**. Questo controvalore si ottiene moltiplicando il numero di quote detenute di uno o più Fondi Interni e/o uno o più OICR per il corrispondente valore unitario delle quote alla data di disinvestimento. In caso di disinvestimento di quote di OICR, dal relativo controvalore verrà trattenuto l'eventuale pro-rata della commissione di gestione, indicata all'Articolo 20 paragrafo 3, maturato e non ancora prelevato.

La **data di disinvestimento**, per il calcolo del valore complessivo dell'investimento, è il **terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta del riscatto totale**.

Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni e degli OICR o anche di un solo OICR* non è calcolato - se non fossero quindi disponibili **tutti** i valori unitari delle quote degli OICR oggetto di disinvestimento - l'intera operazione di disinvestimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo in cui **tutti** i valori sono disponibili.

* In base alle caratteristiche del singolo OICR si terrà conto anche degli eventuali tempi di preavviso per la trasmissione degli ordini necessari per eseguire l'operazione alla data di disinvestimento.

Si rimanda all'Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi.

Per **data di richiesta del riscatto totale** si intende la data in cui la Compagnia o la Banca intermediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di riscatto completa di tutta la documentazione indicata all'Articolo 23.

Il costo applicato in caso di riscatto totale è indicato al successivo paragrafo 4.

3. Riscatto parziale

Il Cliente può chiedere il riscatto parziale scegliendo tra due modalità:

- **riscatto parziale proporzionale**, con il quale l'importo richiesto viene prelevato in maniera proporzionale dalla Gestione Separata e dal/i Fondo/i Interno/i e/o dal/dagli OICR in vigore sul contratto, secondo le percentuali di ripartizione effettive che

risultano alla data di richiesta del riscatto parziale;

- **riscatto parziale selettivo**, con il quale il Cliente sceglie liberamente come disinvestire l'importo richiesto da una o più delle componenti in vigore sul contratto (Gestione Separata e/o uno o più Fondi Interni e/o uno o più OICR).

3.1 Condizioni per la richiesta di riscatto parziale

Condizioni comuni per il riscatto parziale proporzionale e il riscatto parziale selettivo

- L'importo richiesto deve essere almeno di **5.000,00 euro**;
- a seguito dell'operazione, il valore complessivo residuo dell'investimento deve risultare uguale o superiore a **50.000,00 euro**.

Condizioni valide solo in caso di riscatto parziale selettivo

- a) Con riferimento ai Fondi Interni e agli OICR oggetto dell'operazione:
- se un Fondo Interno o un OICR viene riscattato parzialmente:
 - l'importo minimo disinvestito per singolo Fondo Interno e per singolo OICR deve essere almeno di **1.000,00 euro**;
 - a seguito dell'operazione, su ciascun Fondo Interno e su ciascun OICR l'importo residuo deve risultare almeno di **1.000,00 euro**;
 - se un Fondo Interno o un OICR viene riscattato totalmente non sono previsti limiti di importo.
- b) A seguito dell'operazione di riscatto parziale selettivo deve essere garantita questa ripartizione:
- per la Gestione Separata, un **livello minimo del 20% e massimo del 50%** del valore complessivo dell'investimento;
 - per i Fondi Interni e gli OICR complessivamente, un **livello minimo del 50% e massimo dell'80%** del valore complessivo dell'investimento, con ripartizione libera tra Fondi Interni e OICR fermo il limite di importo di cui al precedente punto a).

I controlli dei suddetti limiti, di importo e di ripartizione, vengono effettuati alla data di richiesta, come specificato al successivo paragrafo 3.2.

3.2 Modalità di esecuzione del riscatto parziale proporzionale e parziale selettivo

Alla data di richiesta del riscatto parziale e in funzione delle indicazioni fornite dal Cliente, la Compagnia:

- verifica il rispetto delle condizioni descritte al precedente paragrafo 3.1 sulla base del valore complessivo dell'investimento in quel momento;
- determina gli importi da disinvestire da ciascuna componente e, con riferimento ai Fondi Interni e agli OICR, determina anche il corrispondente numero di quote da disinvestire.

Per **data di richiesta del riscatto parziale** si intende la data in cui la Compagnia o la Banca intermediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di riscatto completa di tutta la documentazione indicata all'Articolo 23.

L'operazione di riscatto parziale verrà eseguita alla data di disinvestimento definita di seguito, pertanto gli importi da disinvestire - per effetto della valorizzazione a tale data - potrebbero discostarsi da quelli definiti al momento della richiesta.

La **data di disinvestimento** è il **terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta del riscatto parziale**.

Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni e degli OICR o anche di un solo OICR* non è calcolato - se non fossero quindi disponibili **tutti** i valori unitari delle quote degli OICR oggetto di disinvestimento - l'intera operazione di disinvestimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo in cui **tutti** i valori sono disponibili.

* In base alle caratteristiche del singolo OICR si terrà conto anche degli eventuali tempi di preavviso per la trasmissione degli ordini necessari per eseguire l'operazione alla data di disinvestimento.

Si rimanda all'Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi.

In caso di disinvestimento di quote di OICR, dal relativo controvalore delle quote verrà trattenuto l'eventuale pro-rata della commissione di gestione, indicata all'Articolo 20 paragrafo 3, maturato e non ancora prelevato.

Il costo applicato in caso di riscatto parziale è indicato al successivo paragrafo 4.

In seguito al riscatto parziale:

- il contratto resta in vigore per il valore complessivo residuo dell'investimento;
- la Compagnia invia al Cliente una comunicazione con il dettaglio dell'operazione.

4. Costi di riscatto

In caso di riscatto totale o di riscatto parziale (proporzionale e selettivo), il contratto prevede l'applicazione di un costo fisso pari a **100,00 euro** da applicare all'importo lordo riscattato.

Articolo 18

L'adeguamento del capitale assicurato relativo all'investimento nella Gestione Separata e i costi di gestione

Per la parte di investimento nella Gestione Separata Trendifondo Intesa Vita, il contratto prevede l'adeguamento annuale del capitale assicurato.

La Compagnia effettua l'adeguamento del capitale assicurato il **31 dicembre** di ogni anno (data di adeguamento) applicando il tasso annuo di adeguamento riconosciuto.

1. Determinazione del tasso annuo di adeguamento

Il tasso annuo di adeguamento è pari al rendimento annuo della Gestione Separata - realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente quello in cui viene effettuato l'adeguamento - diminuito del costo di gestione trattenuto dalla Compagnia pari all'**1,30% annuo**.

Il tasso annuo di adeguamento attribuito potrebbe assumere anche valore negativo determinando un decremento del capitale assicurato.

Ogni nuovo adeguamento si applica sul capitale assicurato comprensivo degli effetti di tutti gli adeguamenti precedenti.

In caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto è prevista comunque la garanzia di un rendimento minimo pari allo 0%; ciò significa che, in questi casi, il capitale assicurato non potrà essere inferiore alla corrispondente parte dei premi investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali e Switch.

2. Modalità di adeguamento del capitale assicurato

Di seguito sono descritte le modalità di applicazione del tasso di adeguamento a tutti gli importi in entrata nella Gestione Separata e in uscita dalla Gestione Separata. Più in dettaglio:

- per **importi in entrata** si intendono:
 - il capitale assicurato iniziale che deriva dalla parte di premio unico investita nella Gestione Separata;
 - il capitale assicurato che deriva dalla parte di eventuali versamenti aggiuntivi investita nella Gestione Separata;
 - l'importo trasferito nella Gestione Separata in seguito a eventuali operazioni di Switch;
- per **importi in uscita** si intendono:
 - il capitale assicurato riconosciuto in caso di decesso dell'Assicurato;
 - il capitale assicurato riconosciuto in caso di richiesta di riscatto parziale o di riscatto totale;
 - il capitale assicurato trasferito dalla Gestione Separata in seguito a eventuali operazioni di Switch.

Il tasso di adeguamento:

- per **tutti gli importi in entrata**, si applica in proporzione al periodo di tempo trascorso (in pro rata temporis) dalla data di investimento fino al successivo 31 dicembre o, se antecedente, fino alla data di disinvestimento dell'operazione considerata;

- **per tutti gli importi in uscita, si applica** in proporzione al periodo di tempo trascorso (in pro rata temporis) dall'ultima data di adeguamento (31 dicembre immediatamente precedente) o, se posteriore, dalla data effetto - in caso di eventuali Switch o riscatti parziali - fino alla data di disinvestimento dell'operazione considerata.

In questi casi il rendimento della Gestione Separata utilizzato è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente quello della data effetto dell'operazione.

Articolo 19

Fondi Interni: valorizzazione delle quote e costi di gestione

1. Valorizzazione delle quote dei Fondi Interni

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione dei Fondi Interni, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di Valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte nel relativo Regolamento, per il numero complessivo delle quote di ciascun Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della Compagnia.

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno e il valore protetto del Fondo Interno Synthesis ProtettoDue sono pubblicati giornalmente sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaolo-vita.it. **Tali valori sono al netto di qualsiasi onere a carico dei Fondi Interni.**

In caso di mancata valorizzazione delle quote unitarie dovuta a turbativa di mercato e/o decisione degli organi di Borsa, la Compagnia informerà i Clienti attraverso il sito internet.

2. Costi gravanti sui Fondi Interni

I costi gravanti su ciascun Fondo Interno sono di seguito indicati;

- **Remunerazione della Compagnia:** per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti è prevista una **commissione di gestione** pari a una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio di cia-

scun Fondo Interno. La commissione di gestione è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità di ciascun Fondo Interno.

La commissione di gestione:

- è pari all'**1,60% annuo** per ciascuno dei seguenti Fondi Interni: Synthesis Mix 10, Synthesis Mix 20, Synthesis Mix 30, Synthesis Multiasset 15, Synthesis Multiasset 30, Synthesis Multiasset Flex;
- è pari all'**1,32% annuo** per il Fondo Interno Synthesis ProtettoDue; per questo Fondo Interno, la commissione di gestione non sarà prelevata qualora il Fondo Interno risulti interamente allocato in OICR monetari.

- **Costo della protezione:** con riferimento al Fondo Interno Synthesis ProtettoDue, lo specifico Accordo di protezione tra la Compagnia e Banca IMI S.p.A. prevede un costo dello **0,28%**, su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, calcolato ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevato trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Il costo della protezione non sarà prelevato qualora il Fondo Interno risulti interamente allocato in OICR monetari a seguito del verificarsi dell'Evento o qualora, nel caso di mancato rinnovo con Banca IMI S.p.A. o cessazione anticipata dell'Accordo di protezione, non venga stipulato un nuovo accordo con altra controparte e secondo quanto previsto nel relativo Regolamento parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione e disponibile anche sul sito della Compagnia.

- **Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, in misura massima pari all'**1,20% annuo** degli attivi stessi. Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di queste commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Clienti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate ai Fondi Interni, il diritto di riscatto senza penalità.

Sui Fondi Interni non gravano oneri connessi alla sottoscrizione e al rimborso di quote degli OICR.

- **Altri costi a carico dei Fondi Interni:**
 - eventuali oneri di intermediazione sulla compravendita di valori oggetto di investimento;
 - spese per l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto dei Fondi Interni;
 - eventuali spese bancarie per le operazioni sulle disponibilità degli OICR;

- eventuali compensi alla Banca Depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Articolo 20

OICR: valorizzazione delle quote e costi di gestione

1. Valorizzazione delle quote degli OICR

Il singolo OICR è suddiviso in quote di pari valore denominate in euro. Il valore delle quote è calcolato giornalmente da ciascuna Società di Gestione secondo le modalità previste dalla specifica regolamentazione disponibile sui rispettivi siti internet.

Nei giorni in cui, a causa di eventi eccezionali (per esempio eventi di turbativa del mercato), non fosse disponibile il valore della quota anche solo di un OICR, la Compagnia considererà ai fini della determinazione delle prestazioni previste dal contratto, il primo valore delle quote reso successivamente disponibile dalla Società di Gestione dell'OICR.

Il valore delle quote degli OICR, in tutti i casi in cui è disponibile, è reperibile sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaolovita.it e pubblicato sui siti internet delle rispettive Società di Gestione.

2. Costi gravanti sugli OICR

- **Commissione di gestione:** gli OICR nei quali il Cliente può decidere di investire prevedono delle commissioni annue di gestione, descritte di seguito, che gravano sul valore unitario della quota dell'OICR. Questi costi vengono trattenuti direttamente dalle Società di Gestione per la loro attività di gestione degli OICR stessi.

Denominazione e Codice Isin dell'OICR	Commissioni di gestione annue
Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fund LU0837981736	0,75%
Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund LU0231473439	0,70%
Algebris Financial Credit Fund IE00B81TMV64	0,50%
Amundi Index J.P. Morgan Emu Govies IG LU1050469870	max 0,10%
Amundi Index MSCI Emerging Markets LU0996175948	max 0,10%
Amundi Index MSCI EMU LU0389810994	max 0,10%
Amundi Index MSCI Japan LU0996180351	max 0,10%
Amundi Index S&P 500 LU0996178371	max 0,10%

Denominazione e Codice Isin dell'OICR	Commissioni di gestione annue
BlackRock Euro Corporate Bond Fund LU1373033965	0,40%
BlackRock Euro Short Duration Bond Fund LU0468289250	0,40%
BlackRock European Fund LU0368230461	0,75%
BlackRock Fixed Income Strategies Fund LU0438336777	0,60%
BlackRock Global Allocation Fund LU1653088838	0,75%
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund LU1170327289	max 2,00%
BNY Mellon Global Equity Income Fund IE00B3VHXC32	1,00%
Candriam Bonds Credit Opportunities LU1120697633	max 0,60%
Candriam Bonds Euro High Yield Fund LU0144746509	max 0,60%
Capital Group New Perspective Fund LU1295556887	0,75%
Carmignac Portfolio Emergents LU0992626480	0,85%
Carmignac Portfolio Patrimoine LU0992627611	0,85%
Carmignac Portfolio Sécurité LU0992624949	max 0,55%
DJE Zins & Dividende LU1794438561	max 0,30%
DNCA Invest Eurose LU0284394151	max 0,70%
Epsilon Fund Emerging Bond Total Return LU0365358570	0,25%
Eurizon Fund Absolute Active LU0335994041	0,40%
Eurizon Fund Absolute Prudent LU0335993746	0,30%
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile LU0497418391	0,60%
Eurizon Fund Bond Emerging Markets LU0335991294	0,40%
Eurizon Fund Bond Flexible LU1090960326	0,40%
Eurizon Fund Bond High Yield LU0335991534	0,25%
Eurizon Fund Bond Usd LU0335989553	0,25%

Denominazione e Codice Isin dell'OICR	Commissioni di gestione annue
Eurizon Fund Active Allocation LU0735549858	0,60%
Eurizon Fund Flexible Multistrategy LU1341632757	0,60%
Eurizon Fund Bond USD Short Term LTE LU0335989397	0,14%
Fidelity Emerging Markets Fund LU1097728361	0,80%
Fidelity Euro Balanced Fund LU0346389934	0,60%
Fidelity European Dynamic Growth Fund LU0318940003	0,80%
Fidelity Global Multi Asset Income Fund LU0979392502	0,70%
First Eagle Amundi International Fund LU0433182507	max 1,00%
Fonditalia Bond Global High Yield LU0388708157	0,90%
Fonditalia Constant Return LU1481510243	1,35%
Fonditalia Equity Global Emerging Markets LU0388708587	1,40%
Fonditalia Equity Global High Dividend LU0388708231	1,40%
Fonditalia Equity Italy LU0388707183	1,25%
Fonditalia Ethical Investment LU0814413083	0,85%
Fonditalia Euro Corporate Bond LU0388707266	0,80%
Fonditalia Flexible Italy LU0553727644	1,25%
Fonditalia Global Income LU0388709049	1,00%
Franklin K2 Alternative Strategies Fund LU1093756911	1,75%
Franklin Strategic Income Fund LU0727124124	0,55%
Gam Star (Lux) Merger Arbitrage LU1438036433	max 1,00%
Gam Star Credit Opportunities Fund IE00B50JD354	max 0,95%
HSBC Global Emerging Markets Local Debt LU0551371700	0,625%
Invesco Euro Corporate Bond Fund LU0955863922	0,50%
Invesco Global Targeted Returns Fund LU1004133531	0,70%

Denominazione e Codice Isin dell'OICR	Commissioni di gestione annue
Invesco Global Total Return Bond Fund LU1625225237	0,50%
Invesco Pan European Equity Fund LU1625225310	0,75%
Invesco Pan European High Income Fund LU1625225666	0,62%
Invesco Pan European Structured Equity Fund LU1297948447	0,65%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) LU1373035663	0,20%
JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt LU1773286189	0,40%
JP Morgan Global Balanced Fund LU1727361229	0,58%
JP Morgan Global Income Fund LU1814672587	0,50%
JPMorgan Euroland Dynamic Fund LU1814671183	0,60%
JPMorgan Global Macro Opportunities LU0248010471	0,60%
Lazard Convertible Global FR0013185535	max 0,865%
Lazard Credit Fi FR0011844034	max 0,665%
M&G (Lux) Conservative Allocation Fund LU1941717651	max 0,60%
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund LU1941717735	max 0,75%
M&G (Lux) Optimal Income Fund LU1881796145	max 0,75%
Man GLG Global Emerging Markets Debt Total Return IE00BD6GFC99	0,50%
Morgan Stanley Global Balanced Risk Control Fund LU0706093803	0,80%
Morgan Stanley Global Brands Fund LU0360483019	0,75%
Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund LU0712124089	0,45%
Morgan Stanley Global Quality Fund LU0955011761	0,75%
Muzinich Americayield Fund IE0032860458	max 1,00%
Muzinich Enhancedyield Short Term Fund IE0033758917	max 0,45%

Denominazione e Codice Isin dell'OICR	Commissioni di gestione annue
Muzinich Global Tactical Credit Fund IE00BHLSJ159	max 1,05%
Neuberger Berman High Yield Bond Fund IE00B12VW904	max 0,60%
Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund IE00BDZRX185	max 0,50%
Neuberger Berman US Long Short Equity Fund IE00BJTD3X67	max 1,35%
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund IE00B84HCB79	max 0,85%
NN (L) European High Yield LU0529383175	max 0,72%
NN (L) First Class Multi Asset Fund LU0809674202	max 0,50%
NN (L) US Credit LU0803997666	max 0,36%
NN Emerging Market Debt Hard Currency Fund LU0555020725	max 0,72%
Nomura US High Yield Bond Fund IE00B78FDY06	0,50%
Nordea 1 Stable Return Fund LU1915151887	0,60%
Pictet Emerging Local Currency Debt Fund LU0280437160	max 1,05%
Pictet Eur Short Term High Yield Fund LU0726357444	max 1,00%
Pictet Global Megatrend Selection LU0386875149	max 1,20%
Pictet Multi Asset Global Opportunities Fund LU1115920552	max 0,90%
Pimco Capital Securities Fund IE00B6VHBN16	0,79%
Pimco Credit Opportunities Bond Fund IE00B6W1GF96	0,90%
Pimco Global Investment Grade Credit Fund IE0032876397	0,49%
Pimco Income Fund IE00B80G9288	0,55%
Raiffeisen Euro Plus Bond* AT0000A0LNJ1	max 0,30%
Schroder ISF Bric Fund LU0232933159	1,00%
Schroder ISF Strategic Credit Fund LU1046235906	0,60%

Denominazione e Codice Isin dell'OICR	Commissioni di gestione annue
Schroder ISF Global Multi-Asset Income LU0757360705	0,75%
Schroder US Small & Mid Cap Equity Fund LU0334663407	0,85%
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund LU0570151364	0,15%
State Street Euro Corporate Bond Index Fund LU0438092701	0,15%
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund LU0956454291	0,15%
State Street UK Index Equity Fund LU1159238978	0,20%
Templeton Global Total Return Fund LU0260871040	0,55%
Tikehau Taux Variables FR0010814806	0,50%
Vontobel Emerging Markets Equity LU0368556220	max 0,825%
Vontobel Eur Corporate Bond Mid Yield LU0278087860	max 0,55%
Vontobel Global Equity Fund LU1171709931	max 0,825%
Vontobel US Equity Fund LU0368557038	max 0,825%
Epsilon Fund Euro Cash** LU0365346997	0,14%

* A partire dal 1° agosto 2019 la nuova denominazione dell'OICR sarà Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile; la relativa commissione di gestione annua sarà pari a 0,28%.

** L'OICR non è selezionabile dal Cliente per investimenti; come descritto all'Articolo 27 questo OICR può essere selezionato unicamente dalla Compagnia per l'attività di Fund Selection.

3. Costi applicati mediante prelievo di quote per la parte di investimento in OICR

Con riferimento all'eventuale parte di investimento direttamente in OICR è prevista una commissione di gestione pari all'**1,60% annuo** trattenuta dalla Compagnia per l'attività di Fund Selection descritta all'Articolo 27.

Questa commissione di gestione è prelevata pro-rata, mediante disinvestimento delle quote di OICR in vigore sul contratto, alla fine di ogni mese solare. In caso di decesso dell'Assicurato, di riscatto totale o parziale (proporzionale e selettivo) e di Switch, dal controvalore relativo alle quote di OICR disinvestite verrà trattenuto l'eventuale pro-rata della commissione di gestione maturato ma non ancora prelevato.

Per ogni altra informazione sugli OICR si rimanda ai siti internet delle rispettive Società di Gestione.

Articolo 21

Operazioni di Switch

1. Che cos'è lo Switch

È l'operazione richiesta dal Cliente che gli consente di effettuare trasferimenti, totali o parziali, tra le diverse componenti (nel presente contratto detto anche **Switch volontario**). Più in dettaglio, il Cliente, nel rispetto dei limiti descritti al successivo paragrafo 2, può chiedere il trasferimento:

- **totale da un Fondo Interno e/o da un OICR** verso altri Fondi Interni e/o OICR oppure verso la Gestione Separata; in particolare il Cliente può trasferire le somme complessivamente presenti su un Fondo Interno e/o su un OICR:
 - a uno o più Fondi Interni e/o a uno o più OICR tra quelli già in vigore sul contratto,
 - a uno o più nuovi Fondi Interni e/o a uno o più nuovi OICR cioè disponibili ma non ancora selezionati,
 - alla Gestione Separata;
- **parziale da un Fondo Interno e/o da un OICR** verso un altro Fondo Interno e/o un altro OICR oppure verso la Gestione Separata; in particolare il Cliente può trasferire in parte le somme presenti su un Fondo Interno e/o su un OICR:
 - a uno o più Fondi Interni e/o a uno o più OICR tra quelli già in vigore sul contratto,
 - a uno o più nuovi Fondi Interni e/o a uno o più nuovi OICR cioè disponibili ma non ancora selezionati,
 - alla Gestione Separata;
- **parziale dalla Gestione Separata** verso uno o più Fondi Interni e/o uno o più OICR; in particolare il Cliente può trasferire in parte le somme presenti nella Gestione Separata:
 - a uno o più Fondi Interni e/o a uno o più OICR tra quelli già in vigore sul contratto,
 - a uno o più nuovi Fondi Interni e/o a uno o più nuovi OICR cioè disponibili ma non ancora selezionati.

Resta fermo che il numero complessivo di Fondi Interni e OICR sul contratto non può risultare superiore a 20.

2. Termini e condizioni per la richiesta di Switch

Il Cliente può chiedere lo Switch sottoscrivendo l'apposito modulo presso la Banca intermediaria del contratto a condizione che:

- l'Assicurato sia in vita;
- siano trascorsi almeno **30 giorni** dalla data di decorrenza del contratto;
- l'importo minimo complessivamente disinvestito sia almeno di **1.000,00 euro**;
- vengano rispettati i limiti di importo e di ripartizione di seguito descritti.

Per ogni anno solare, inoltre, sono ammesse solo

due operazioni di Switch con trasferimento dalla Gestione Separata ai Fondi Interni/OICR o vice-versa dai Fondi Interni/OICR alla Gestione Separata; non sono previsti limiti alle operazioni di Switch tra Fondi Interni e OICR.

L'operazione di Switch è ammessa se sono rispettate inoltre le seguenti condizioni.

Sui Fondi Interni e gli OICR oggetto dell'operazione di Switch sono previsti questi limiti di importo:

a) in caso di Switch in uscita:

- se il trasferimento da un Fondo Interno o da un OICR è parziale:
 - l'importo minimo da trasferire da ciascun Fondo Interno e da ciascun OICR selezionato deve essere almeno di **1.000,00 euro**;
 - dopo l'operazione su ciascun Fondo Interno e su ciascun OICR selezionato l'importo minimo residuo deve essere almeno di **1.000,00 euro**;
- se il trasferimento da un Fondo Interno o da un OICR è totale, non sono previsti limiti di importo.

b) in caso di Switch in entrata, sia in un Fondo Interno o un OICR già collegato al contratto o nuovo cioè disponibile e non ancora selezionato, l'importo minimo trasferito in ciascuno di essi deve essere almeno di **1.000,00 euro**.

A seguito dell'operazione di Switch deve inoltre essere garantita questa ripartizione:

- per la Gestione Separata, un **livello minimo del 20%** (il controllo si applica solo per operazioni in uscita dalla Gestione Separata) e **massimo del 50%** (il controllo si applica solo per operazioni in entrata nella Gestione Separata) del valore complessivo dell'investimento;
- per i Fondi Interni e gli OICR complessivamente, un **livello minimo del 50% e massimo dell'80%** del valore complessivo dell'investimento, con ripartizione libera tra Fondi Interni e OICR fermo il limite di importo di cui ai precedenti punti a) e b).

Inoltre, **con riferimento alla sola Gestione Separata** è previsto che l'importo trasferito sommato agli altri premi versati sempre nella Gestione Separata, su uno o più contratti Synthesis e per singolo Cliente, non possa superare l'importo complessivo massimo di **4.000.000,00 di euro**.

I controlli dei suddetti limiti, di importo e di ripartizione, vengono effettuati alla data di richiesta, come specificato al successivo paragrafo 3.

3. Modalità di esecuzione dell'operazione di Switch

Alla data di richiesta dello Switch e in funzione delle indicazioni fornite dal Cliente, la Compagnia:

- verifica il rispetto delle condizioni descritte al precedente paragrafo 2 sulla base del valore complessivo dell'investimento in quel momento;

- determina gli importi da trasferire da ciascuna componente e, con riferimento ai Fondi Interni e agli OICR, determina anche il corrispondente numero di quote da disinvestire/investire.

Per **data di richiesta dello Switch** si intende la data in cui la Compagnia o la Banca intermediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di Switch completa di documentazione, se prevista.

L'operazione di Switch verrà eseguita alla data di disinvestimento/investimento definita di seguito, pertanto gli importi da trasferire - per effetto della valorizzazione a tale data - potrebbero discostarsi da quelli definiti al momento della richiesta.

La **data di disinvestimento/investimento** è il **terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta dello Switch**.

Se la data di disinvestimento /investimento cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni e degli OICR o anche di un solo OICR* non è calcolato - se non fossero quindi disponibili **tutti** i valori unitari delle quote degli OICR oggetto di disinvestimento/investimento - l'intera operazione viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo in cui **tutti** i valori sono disponibili.

* In base alle caratteristiche del singolo OICR si terrà conto anche degli eventuali tempi di preavviso per la trasmissione degli ordini necessari per eseguire l'operazione alla data di disinvestimento/investimento.

Si rimanda all'Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi.

In caso di disinvestimento di quote di OICR, dal relativo controvalore delle quote verrà trattenuto l'eventuale pro-rata della commissione di gestione, indicata all'Articolo 20 paragrafo 3, maturato e non ancora prelevato.

L'operazione di Switch non prevede alcun costo.

In seguito allo Switch la Compagnia invierà al Cliente una comunicazione con il dettaglio dell'operazione.

4. Switch automatico dal Fondo Interno Synthesis ProtettoDue

Con riferimento al Fondo Interno Synthesis ProtettoDue, qualora si verifichi l'Evento di discesa del valore quota corrente sotto il margine dello 0,75% che lo separa dal Valore Quota Protetto, **la Compagnia procederà con uno Switch automatico verso il Fondo Interno Synthesis Mix 10**.

In particolare, in tale eventualità, la Compagnia:

- invierà preventivamente una comunicazione ai Clienti per informarli dello Switch automatico conseguente all'Evento sopra descritto;
- trascorsi 60 giorni dalla prima valorizzazione in cui il Fondo Interno Synthesis ProtettoDue risulterà interamente allocato in OICR monetari, provve-

derà a trasferire gratuitamente il relativo valore delle quote nel Fondo Interno Synthesis Mix 10.

Per le informazioni di dettaglio sull'Evento si rimanda al Regolamento del Fondo Interno Synthesis ProtettoDue che è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Il disinvestimento delle quote presenti nel Fondo Interno Synthesis ProtettoDue e il contestuale investimento nel Fondo Interno Synthesis Mix 10 avverrà sulla base dei rispettivi valori unitari delle quote rilevati alla data di disinvestimento/investimento.

La data di disinvestimento/investimento, in cui la Compagnia eseguirà l'operazione di Switch automatico, è il 60° giorno successivo alla prima valorizzazione in cui il Fondo Interno Synthesis ProtettoDue sarà interamente allocato in OICR monetari. Se questo giorno cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l'intera operazione verrà effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

A seguito dello Switch automatico:

- il Fondo Interno Synthesis ProtettoDue si estinguerà e conseguentemente cesserà la protezione del valore della quota;
- ai Clienti direttamente interessati dall'operazione verranno attribuite quote del Fondo Interno Synthesis Mix 10. La Compagnia invierà una comunicazione con il dettaglio dell'operazione.

Ai Clienti non è richiesto di fornire un preventivo assenso all'operazione di Switch automatico.

Qualora il Fondo Interno Synthesis Mix 10 non fosse più disponibile, lo Switch automatico verrà effettuato verso un altro Fondo Interno con caratteristiche analoghe.

Articolo 22

Garanzie, protezione e rischi

1. Garanzia per la parte di investimento nella Gestione Separata

Per la parte di investimento nella Gestione Separata, in caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto è prevista la garanzia di un rendimento minimo pari allo 0%; ciò significa che, in questi casi, il capitale assicurato non potrà essere inferiore alla corrispondente parte dei premi investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali e Switch.

2. Rischi per la parte di investimento nei Fondi Interni e negli OICR

Per la parte di investimento nei Fondi Interni e negli OICR, la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo.

Il controvalore delle quote riconosciuto dalla Compagnia in caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto potrebbe risultare inferiore alla corrispondente parte dei premi investiti per la variabilità del valore delle quote dei Fondi Interni e degli OICR.

Con la sottoscrizione del contratto, il Cliente accetta un grado di rischio finanziario variabile in funzione della ripartizione dei premi investiti tra Gestione Separata e Fondi Interni e/o OICR. Infatti, relativamente alla parte di investimento in quote di Fondi Interni e di OICR non è prevista alcuna garanzia o rendimento minimo. Pertanto il Cliente si assume il rischio che deriva dal possibile andamento negativo del valore delle quote.

3. Protezione prevista per la parte di investimento nel Fondo Interno Synthesis ProtettoDue

Una parte delle prestazioni contrattuali può essere collegata al Fondo Interno Synthesis ProtettoDue, se selezionato dal Cliente, la cui politica gestionale ha come obiettivo:

- incrementare il valore dell'investimento e
- al contempo preservare l'80% del massimo valore quota raggiunto dal Fondo Interno stesso a partire dalla data della sua istituzione (nel seguito "**Obiettivo di Protezione**").

Il "**Valore Quota Protetto**" è quindi pari all'80% del massimo valore quota raggiunto dal Fondo Interno a partire dalla data della sua istituzione.

La protezione del valore unitario della quota opera nel continuo in ogni giorno di valorizzazione previsto contrattualmente.

Al fine di concorrere al raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione, la Compagnia ha sottoscritto uno specifico accordo con Banca IMI S.p.A. (nel seguito "**Accordo di protezione**").

In virtù dell'Accordo di protezione, nel caso in cui il valore unitario della quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, Banca IMI S.p.A. corrisponderà alla Compagnia l'importo necessario per consentirle di reintegrare il patrimonio del Fondo Interno e far sì che il valore unitario della quota sia almeno pari al Valore Quota Protetto. Tale Accordo ha durata contrattuale di 7 anni con scadenza fissata a ottobre 2024.

L'Accordo di protezione potrà essere rinnovato, previo consenso di entrambe le parti, per un numero illimitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni, che estenderanno la durata contrattuale originaria.

L'impegno di Banca IMI S.p.A. derivante dall'Accordo di protezione (e suoi eventuali rinnovi) non è incondizionato e potrebbe venir meno per:

- **eventi o circostanze che comportino la cessazione anticipata dell'Accordo di protezione** (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell'Ac-

cordo di protezione derivante da sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa applicabile);

- **eventi o circostanze che comportino l'inoperatività dell'Accordo di protezione** (quali, a titolo di esempio, l'insolvenza o l'inadempimento di Banca IMI S.p.A.);
- **eventi o circostanze che attengano a provvedimenti amministrativi o giudiziari che riguardino Banca IMI S.p.A.** (quali, a titolo di esempio, l'assoggettamento a procedure liquidative, concorsuali o di risoluzione).

In caso di mancato rinnovo dell'Accordo di protezione con Banca IMI S.p.A., o comunque nel caso di sua cessazione anticipata:

- ove le condizioni di mercato lo consentano, la Compagnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria *investment grade*, a condizioni uguali o migliori rispetto all'Accordo di protezione originario;
- qualora non venga stipulato un nuovo accordo di protezione, la Compagnia continuerà in ogni caso a perseguire l'Obiettivo di Protezione volto a preservare il Valore Quota Protetto secondo quanto indicato nel Regolamento del Fondo Interno; in tale caso il patrimonio del Fondo Interno non sarà reintegrato qualora il valore unitario della quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto.

Attenzione: l'Obiettivo di Protezione, perseguito anche attraverso l'Accordo di protezione, non costituisce quindi in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia di un valore quota minimo pari al Valore Quota Protetto riconosciuto al Cliente o come garanzia di restituzione della somma investita.

Nell'**Allegato** alle presenti Condizioni di Assicurazione è riportato un esempio di applicazione del Valore Quota Protetto in caso di disinvestimento dal Fondo Interno Synthesis ProtettoDue.

Sezione III - Obblighi della Compagnia, del Cliente e dei Beneficiari: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione

Articolo 23

I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta

1. Pagamenti entro 30 giorni

La Compagnia pagherà quanto dovuto **entro 30 giorni dal ricevimento** di tutti i documenti secondo quanto viene indicato ai successivi paragrafi 2 e 3. Se il pagamento non avviene entro questo termine, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto, e sino alla data di effettivo pagamento, gli interessi per ritardato pagamento al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario; per questo è richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento. Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, queste indicazioni dovranno essere firmate in originale da tutti i Beneficiari della prestazione; per i pagamenti conseguenti al recesso, alla richiesta di riscatto totale o di riscatto parziale, le coordinate bancarie indicate dovranno fare riferimento esclusivamente a conti correnti intestati al Cliente (se il Cliente è persona fisica) o all'azienda (se il Cliente è persona giuridica).

La Compagnia dichiara espressamente che non darà corso alle richieste di liquidazione che prevedono il pagamento delle somme assicurate in "Paesi o territori a rischio", intendendosi tutti i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente (elencati dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2015 e successive modificazioni e integrazioni) e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (per es. GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale.

3. Documenti

Per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e individuare gli aventi diritto la Compagnia deve ricevere, tramite la Banca intermediaria o direttamente, i documenti necessari; i documenti da fornire nei vari casi sono i seguenti.

Recesso:

- comunicazione firmata dal Cliente (se il Cliente è persona fisica) o dal legale rappresentante (se il Cliente è persona giuridica) inoltrata con le modalità indicate all'Articolo 7.

Riscatto totale e parziale:

- richiesta firmata dal Cliente (se il Cliente è persona fisica) o dal legale rappresentante (se il Cliente è persona giuridica).

Decesso dell'Assicurato:

AVVERTENZA: Si richiama l'attenzione del Cliente sulle finalità sottese alla richiesta della documentazione riportata nel seguito.

In particolare il Cliente è consapevole che la richiesta di acquisire dal Beneficiario l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autentica dei testamenti (se presenti) risponde alla finalità di consentire una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.

- comunicazione di decesso dell'Assicurato con la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari anche disgiuntamente tra loro; sul sito della Compagnia è reperibile un esempio di modulo, ad uso facoltativo, per facilitare la raccolta delle informazioni;
- originale del certificato di morte dell'Assicurato o sua copia autentica con indicazione della data di nascita;
- in presenza di categorie particolari di dati personali relativi ai Beneficiari (quali per esempio dati idonei a rilevare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte dei Beneficiari dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati;
- originale del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare o sua/loro copia autentica, con il quale si autorizza chi esercita la potestà parentale/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno a riscuotere il capitale destinato a Beneficiari minorenni o incapaci, nonché l'indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l'esonero della Compagnia da ogni responsabilità.

Se la richiesta di pagamento fa riferimento a una designazione di Beneficiario nominativamente individuato:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento;
- nel caso siano presenti disposizioni testamentarie:
 - I) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che l'Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti, indicante:
 - (i) gli estremi del/i testamento/i;
 - (ii) che il/i testamento/i, per quanto a conoscenza del dichiarante, sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati;
 - II) copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.

Se la richiesta di pagamento non fa riferimento ad una designazione di Beneficiario nominativamente individuato:

- I) nel caso in cui l'Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:
 - atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con l'Assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire;
- II) nel caso in cui l'Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti:
 - atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti:
 - (i) che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto lasciando testamento e che il/i testamento/i sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati;
 - (ii) gli estremi del/i testamento/i;
 - (iii) quali sono gli eredi testamentari o in loro assenza gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con l'Assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire;
 - copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.

Sul sito della Compagnia è reperibile lo schema di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per facilitarne la compilazione.

Pegno:

In caso di pegno, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate, escluso il recesso ai sensi dell'Articolo 7 "Il recesso (Articolo 177 D. Lgs. 209/2005)", richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

Ulteriori documenti necessari:

Per tutti i pagamenti della Compagnia è richiesto il codice fiscale dei Beneficiari.

Per tutti i pagamenti della Compagnia, escluso il caso di decesso, se la richiesta di liquidazione perviene direttamente alla Compagnia stessa, è richiesta copia del documento d'identità del Cliente; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d'identità del procuratore; analogamente, se il Cliente è persona giuridica, è richiesta copia del documento d'identità del rappresentante legale.

In caso di decesso, è richiesta la copia del documento d'identità del denunciante e di tutti i Beneficiari, sia se la richiesta perviene direttamente alla Compagnia, sia se perviene alla Compagnia tramite la rete distributiva; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d'identità del procuratore; analogamente, se il Beneficiario è persona giuridica, è richiesta la copia del documento d'identità e del codice fiscale del rappresentante legale.

Richieste motivate di altri documenti:

La Compagnia si riserva di richiedere ulteriori documenti, specificandone la motivazione, in presenza di situazioni particolari, per le quali risulti necessario od opportuno acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, oppure al fine di adempiere a specifiche disposizioni di legge.

Gestione dei documenti:

Al fine di ridurre gli oneri a carico dei Clienti, la Compagnia e la Banca intermediaria adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di sottoscrizione del contratto o di liquidazione, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo Cliente, e che risulti ancora in corso di validità.

Articolo 24

La prescrizione

I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano (Articolo 2952 del Codice Civile).

In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere a un apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti e non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

Sezione IV - Altre informazioni

Articolo 25

Limitazioni alle operazioni che il Cliente può chiedere in corso di contratto

Le operazioni di versamento aggiuntivo, Switch e riscatto parziale (proporzionale e selettivo) o totale sono ammesse a condizione che alla data della richiesta non vi sia un'altra operazione ancora in corso di esecuzione.

Alla chiusura di ogni anno solare, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere, per un tempo massimo di tre giorni lavorativi, l'accettazione delle richieste di versamento aggiuntivo, Switch e riscatto parziale (proporzionale e selettivo) o totale.

Al fine di consentire la corretta esecuzione dell'eventuale Switch automatico di cui al precedente Articolo 21 paragrafo 4, nei 10 giorni lavorativi precedenti la data di detto Switch automatico ai Clienti che in quel momento detengono quote del Fondo Interno Synthesis ProtettoDue non è consentito effettuare sul contratto le seguenti operazioni:

- versamento aggiuntivo;
- Switch;
- riscatto parziale (proporzionale e selettivo) o riscatto totale.

Articolo 26

Giorni lavorativi per la determinazione delle date di investimento/disinvestimento

Per **giorni lavorativi**, ai fini della determinazione delle date di investimento o di disinvestimento nei casi previsti dal contratto, si intendono tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali.

Tale calendario è pubblicato sul sito internet della Compagnia ed è il medesimo calendario che definisce anche i giorni in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato.

Per la consultazione dei casi/giorni in cui il valore delle quote degli OICR non è disponibile si rimanda ai siti internet delle rispettive Società di Gestione.

Articolo 27

Attività di Fund Selection relativa agli OICR

Il contratto prevede l'attività di Fund Selection con la quale la Compagnia procede alla revi-

sione degli OICR selezionabili dal Cliente. Questa attività viene svolta dalla Compagnia attraverso:

- l'attività di monitoraggio;
- l'attività di aggiornamento periodico;
- l'attività di salvaguardia.

1. Attività di monitoraggio

- **Frequenza dell'attività:** almeno 2 volte in ciascun anno solare, salvo frequenza più ravvicinata in relazione alle valutazioni del contesto finanziario effettuate dalla Compagnia.
- **Finalità dell'attività:** questa attività è finalizzata a garantire il mantenimento degli standard qualitativi e/o quantitativi degli OICR selezionati dal Cliente. Tale attività può comportare nell'interesse del Cliente, la sostituzione degli OICR che non risultano rispettare determinati standard qualitativi e/o quantitativi e di mercato sulla base di un determinato modello valutativo adottato dalla Compagnia.
- **Analisi quantitativa e qualitativa svolta dalla Compagnia:**
 - l'analisi quantitativa è mirata a verificare l'adeguatezza delle performance di ciascun OICR rispetto ad altri OICR con caratteristiche simili, in particolare mediante tecniche di misurazione del ritorno dell'investimento in rapporto al rischio sopportato;
 - l'analisi qualitativa prevede una valutazione complessiva degli OICR in base a solidità del gestore, qualità ed efficacia della strategia nel generare rendimenti positivi nel contesto di mercato analizzato.
- **Modalità della sostituzione:** la Compagnia provvederà - tramite operazioni di Switch automatico definito al successivo paragrafo 5 - alla sostituzione degli OICR selezionati dal Cliente.
- **Comunicazione al Cliente:** a seguito dell'operazione di Switch automatico, la Compagnia invierà una comunicazione al Cliente interessato dall'operazione con il dettaglio del trasferimento.

2. Attività di aggiornamento periodico

- **Finalità dell'attività:** la Compagnia per mantenere l'offerta degli OICR diversificata e qualitativamente elevata provvederà, all'esito dell'attività di monitoraggio descritta la precedente paragrafo, ad aggiornarne la selezione:
 - a) inserendo nuovi OICR per ampliare l'offerta degli OICR collegati al prodotto. La Compagnia provvederà ad informare il Cliente;
 - b) eliminando uno o più OICR e sostituendoli con altri già presenti nell'elenco degli OICR disponibili da prodotto e che abbiano caratteristiche simili; se nell'elenco degli OICR disponibili non

fosse presente un OICR con caratteristiche simili a quello eliminato, il trasferimento verrà effettuato nell'OICR "Monetario" definito al successivo paragrafo 4;

- c) sostituendo uno o più OICR con nuovi non presenti nell'elenco degli OICR disponibili da prodotto; il nuovo OICR avrà caratteristiche simili all'OICR sostituito.
- **Modalità della sostituzione:** la Compagnia provvederà alla sostituzione tramite una operazione di Switch automatico definito al successivo paragrafo 5.
- **Comunicazione al Cliente:** la Compagnia invierà al Cliente interessato dall'operazione una comunicazione per informarlo che procederà all'aggiornamento.
- **Lettera di conferma operazione:** a seguito dello Switch automatico la Compagnia invierà al Cliente interessato dall'operazione una comunicazione con il dettaglio del trasferimento.

3. Attività di Salvaguardia

- **Frequenza dell'attività:** non è prevista una frequenza prestabilita, l'attività potrà essere svolta dalla Compagnia in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale qualora ricorrano le circostanze e i presupposti di seguito definiti.
- **Finalità dell'attività:** l'attività è svolta dalla Compagnia allo scopo di tutelare i Clienti da eventi esogeni riguardanti gli OICR. Questa attività è svolta indipendentemente dagli OICR scelti dal Cliente.
- **Eventi che possono determinare l'attività di salvaguardia:**
 - a) sospensione di un OICR alla negoziazione;
 - c) operazioni di fusione o liquidazione di un OICR;
 - d) variazione della politica di investimento, dello stile di gestione, del livello di rischio dichiarato, dei costi gravanti su un OICR o di altre variazioni tali da alterare sostanzialmente le caratteristiche dello stesso.

La Compagnia provvederà alla sostituzione dell'OICR interessato con un altro tra quelli già presenti nell'elenco degli OICR disponibili da prodotto, effettuando la scelta in base alla specifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche dell'OICR di destinazione siano simili alle caratteristiche dell'OICR da sostituire.

- **Modalità della sostituzione:** la Compagnia provvederà alla sostituzione tramite un'operazione di Switch automatico definito al successivo paragrafo 5.
- **Eventuale trasferimento nell'OICR "Monetario":** nel caso in cui non fosse possibile identificare l'OICR di destinazione tra quelli presenti nell'elenco degli OICR disponibili da prodotto, il trasferimento verrà effettuato nell'OICR "Monetario" definito al successivo paragrafo 4.
- **Comunicazione al Cliente:** a seguito dell'operazione di Switch automatico, la Compagnia invierà una comunicazione al Cliente interessato dall'operazione con il dettaglio del trasferimento.
- **Ulteriori eventi:** l'attività di salvaguardia potrà

essere effettuata dalla Compagnia anche in caso di chiusura a nuovi investimenti per raggiunta capienza dell'OICR. Il Cliente che ha investito nell'OICR che ha raggiunto la capienza non potrà effettuare nuovi investimenti. La Compagnia provvederà ad informare il Cliente.

4. OICR Monetario

Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione l'OICR Monetario eventualmente utilizzato per l'attività di aggiornamento periodico e di salvaguardia è **Epsilon Fund Euro Cash**.

Si evidenzia che il suddetto OICR non è selezionabile su iniziativa del Cliente.

5. Switch automatico

Lo Switch automatico è previsto nel caso in cui la Compagnia eserciti una delle attività sopra descritte di aggiornamento, monitoraggio e salvaguardia. Con l'operazione di Switch automatico la Compagnia provvede a trasferire il controvalore delle quote dell'OICR di provenienza oggetto di sostituzione nell'OICR di destinazione identificato in base a una delle attività di Fund Selection.

Dal controvalore totale da trasferire verrà trattenuto l'eventuale pro-rata della commissione di gestione, indicata all'Articolo 20 paragrafo 3, maturato sugli OICR e non ancora prelevato.

L'operazione di Switch automatico verrà eseguita dalla Compagnia seguendo le stesse regole dello Switch volontario in termini di tempistiche.

L'operazione di Switch automatico non prevede alcun costo.

Al Cliente non è richiesto di fornire un preventivo assenso alle operazioni di Switch automatico.

6. Operazioni di investimento dei premi e di Switch volontario in fase di sostituzione di un OICR

Qualora la sostituzione di un OICR, in base alle attività sopra descritte, avvenisse in fase di investimento di un premio o in fase di Switch volontario, le rispettive operazioni di investimento/trasferimento verranno effettuate direttamente nell'OICR in quel momento disponibile.

Articolo 28

Operazioni relative agli OICR

Le Società di Gestione degli OICR e la Compagnia possono effettuare le seguenti operazioni riportate nel seguito **a titolo esemplificativo e non esaustivo**:

- **Modifica della denominazione dell'OICR:** la modifica riguarda unicamente il nome di uno o

più OICR selezionabili o già selezionati dal Cliente;

- **Modifica del grado di rischio dell'OICR:** questa modifica potrebbe eventualmente comportare anche la variazione della politica di investimento;
- **Modifica della politica di investimento dell'OICR:** questa modifica potrebbe eventualmente comportare anche la variazione del grado di rischio;
- **Modifica della commissione di gestione dell'OICR:** vengono modificate le percentuali annue delle commissioni di gestione gravanti sui singoli OICR;
- **Chiusura dell'OICR a nuovi investimenti:** l'OICR oggetto dell'operazione viene chiuso a nuove sottoscrizioni, versamenti aggiuntivi e Switch volontari in entrata; l'OICR rimane aperto per operazioni di riscatto e di Switch volontari in uscita;
- **Riapertura dell'OICR a nuovi investimenti:** l'OICR oggetto dell'operazione chiuso in precedenza viene riaperto a nuove sottoscrizioni, versamenti aggiuntivi e Switch volontari in entrata;
- **Fusione tra OICR:** con questa operazione due o più OICR si fondono insieme e ne costituiscono uno nuovo;
- **Fusione per incorporazione:** con questa operazione un OICR viene incorporato da un altro OICR già esistente;
- **Trasferimento:** con questa operazione il Comparto di un OICR, o parte di esso, viene trasferito in un altro OICR all'interno del quale viene quindi creato un nuovo Comparto.

Qualora dovessero verificarsi gli eventi sopra descritti la Compagnia ne darà comunicazione al Cliente.

La Compagnia, inoltre, può liquidare un Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Clienti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento, fermo restando il limite minimo di investimento in Fondi Interni di cui all'Articolo 5.

Articolo 29

Istituzione di nuovi Fondi Interni

La Compagnia può istituire in futuro nuovi Fondi Interni comunicandolo ai Clienti secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Gli eventuali nuovi Fondi Interni integreranno l'offerta di quelli già collegati al prodotto Synthesis.

Articolo 30

Eventuale fusione e liquidazione dei Fondi Interni

Come previsto dai Regolamenti dei Fondi Interni, la Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei Clienti, può fondere un Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

Allegato:

Esempio di applicazione del Valore Quota Protetto in caso di disinvestimento dal Fondo Interno Synthesis ProtettoDue

Al fine di illustrare le modalità di applicazione del Valore Quota Protetto con riferimento all'investimento nel Fondo Interno Synthesis ProtettoDue, secondo quanto descritto all'Articolo 22 paragrafo 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione, di seguito, a titolo puramente esemplificativo, si riportano degli esempi che ipotizzano due casi di disinvestimento:

- un caso (Esempio 1) in cui il controvalore delle quote disinvestite è determinato utilizzando il valore unitario della quota corrente;
- un caso (Esempio 2) in cui il controvalore delle quote disinvestite è determinato utilizzando il Valore Quota Protetto.

Esempio 1

N° quote detenute del Fondo Interno Synthesis ProtettoDue	Valore unitario della quota corrente (in euro)	Valore Quota Protetto (in euro)	Controvalore delle quote disinvestite (in euro)
(a)	(b)	(c)	(d) = (a) X (b)
500	9,115	8,139	4.557,50

Nell'Esempio 1 il controvalore delle quote disinvestite è determinato applicando il valore unitario della quota corrente poiché superiore al Valore Quota Protetto alla data di disinvestimento.

Esempio 2

N° quote detenute del Fondo Interno Synthesis ProtettoDue	Valore unitario della quota corrente (in euro)	Valore Quota Protetto (in euro)	Controvalore delle quote disinvestite (in euro)
(a)	(b)	(c)	(d) = (a) X (c)
500	8,110	8,139	4.069,50

Nell'Esempio 2 il controvalore delle quote disinvestite è determinato applicando il Valore Quota Protetto poiché superiore al valore unitario della quota corrente alla data di disinvestimento.

Attenzione: l'Obiettivo di Protezione, perseguito anche attraverso l'Accordo di protezione, non costituisce in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia di un valore quota minimo pari al Valore Quota Protetto riconosciuto al Cliente o come garanzia di restituzione della somma investita.

Regolamento della Gestione Separata "Trendifondo Intesa Vita"

Art. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome "Trendifondo Intesa Vita". Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata "Trendifondo Intesa Vita" è l'euro.

Art. 3

Nella Gestione Separata "Trendifondo Intesa Vita" confluiranno le attività relative ai contratti a prestazioni adeguabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

Il Regolamento della Gestione Separata "Trendifondo Intesa Vita" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011.

Art. 4

La gestione di "Trendifondo Intesa Vita" è sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'Art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58.

Art. 5

Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata "Trendifondo Intesa Vita" relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° novembre di ciascun anno fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio di "Trendifondo Intesa Vita" realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento relativo a ciascun periodo annuale è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Per risultato finanziario della Gestione Separata "Trendifondo Intesa Vita" si devono intendere i proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, gli

utili realizzati e le perdite sofferte nel medesimo periodo. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività e per l'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario è determinato al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art. 6

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata "Trendifondo Intesa Vita" competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La gestione finanziaria di "Trendifondo Intesa Vita" è caratterizzata principalmente da investimenti del Comparto obbligazionario denominati in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari, senza tuttavia escludere l'utilizzo di tutte le attività ammissibili secondo la normativa vigente e alle eventuali modifiche e integrazioni della stessa. Gli investi-

menti esposti al rischio di cambio saranno contenuti entro il 7% del valore del portafoglio¹. Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati principalmente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante principalmente nel c.d. "investment grade", secondo le scale di valutazione attribuite da modelli interni della Compagnia che tengano conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating².

A livello di asset allocation la Gestione Separata rispetterà i seguenti limiti di investimento:

- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) governativi o di enti sovranazionali: nessun limite;
- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) non-governativi: al massimo 50%;
- Strumenti di liquidità (depositi bancari): nessun limite;
- Strumenti azionari (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR): al massimo 15%;
- Strumenti afferenti al Comparto immobiliare: al massimo 5%;
- Investimenti alternativi (hedge fund e private equity): al massimo 8%.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata "Trendifondo Intesa Vita" e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, resta ferma per la Compagnia la facoltà di superare i limiti di investimento sopra descritti per un periodo di tempo transitorio. In tali situazioni, la Compagnia si impegna ad effettuare tutte le operazioni necessarie per rientrare nei limiti di investimento nel più breve tempo possibile, agendo comunque a tutela e nell'interesse dei Contraenti.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per

l'attività di gestione di "Trendifondo Intesa Vita". Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico della Gestione Separata, rispetto a quelli indicati nell'Art. 5, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Art. 7

La Compagnia, per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'Articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25:

- per l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 40% del valore del portafoglio;
- per l'investimento in titoli di debito e azioni: fino ad un massimo del 20% del valore del portafoglio.

Art. 8

Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per l'Assicurato.

1. Con il termine "valore del portafoglio" si intende la somma dei valori di iscrizione delle singole attività nel libro mastro della Gestione Separata (c.d. "valore di carico"), così come definito all'Art. 5 del presente Regolamento.

2. Viene considerato un valore unico di rating (c.d. "rating sintetico") al fine di sintetizzare i giudizi attribuiti al merito creditizio di una singola emissione o di un singolo emittente da parte della Compagnia, mediante un modello di valutazione interno che tiene conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Mix 10

Art. 1

Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito "Compagnia", ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Synthesis Mix 10** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Art. 2

Obiettivo del Fondo Interno

L'Obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è quello di massimizzare il rendimento della gestione rispetto al Benchmark.

Il Benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l'indicazione del Benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il Benchmark	Codice Bloomberg
30% Merrill Lynch Euro Government Bill	EGB0 INDEX
10% JP Morgan GBI Global Unhedged in euro	JNUCGBIG INDEX
50% JP Morgan EMU	JPMGEMLC INDEX
4% Morgan Stanley Capital International (MSCI) World ex EMU	MSDUWXEM INDEX
6% Morgan Stanley Capital International (MSCI) EMU	MSDLEMU INDEX

Gli indici che compongono il Benchmark sono tutti valorizzati al cambio ufficiale BCE.

Art. 3

Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli deri-

vanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo:

Il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il

capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;

- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
- f) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- g) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4

Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR potranno anche essere promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'Art. 42 del medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - Titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati anche attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Synthesis Mix 10 persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

La politica di investimento consiste nella costruzione di un portafoglio orientato ad un bilanciamento delle principali Categorie di Strumenti Finanziari attraverso OICR diversificati sui mercati internazionali.

Essa prevede un'allocazione orientata alla generazione di valore rispetto al Benchmark di riferimento, riportato nell'Art. 2 del presente Regolamento, attraverso l'utilizzo di quote di più OICR, armonizzati e non. La componente obbligazionaria può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del valore del Fondo Interno, mentre quella rappresentata in investimenti azionari non può superare il 20%, salvo il temporaneo superamento determinato dal rialzo delle quotazioni relative degli strumenti finanziari in portafoglio.

Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5

Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compagnia.

Art. 6

Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di Valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della Compagnia.

Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la Compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Art. 7

Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo Art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla Compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola-

mentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;

- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8

Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Synthesis Mix 10	1,60%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,20% annuo degli attivi stessi.

Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

- c) Altri costi a carico del Fondo Interno:**

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla Banca Depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9

Rendiconto annuale del Fondo Interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10

Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.

Art. 11

Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno

con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Mix 20

Art. 1

Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito "Compagnia", ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Synthesis Mix 20** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Art. 2

Obiettivo del Fondo Interno

L'Obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è quello di massimizzare il rendimento della gestione rispetto al Benchmark.

Il Benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l'indicazione del Benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il Benchmark	Codice Bloomberg
25% Merrill Lynch Euro Government Bill	EGB0 INDEX
10% JP Morgan GBI Global Unhedged in euro	JNUCGBIG INDEX
45% JP Morgan EMU	JPMGEMLC INDEX
8% Morgan Stanley Capital International (MSCI) World ex EMU	MSDUWXEM INDEX
12% Morgan Stanley Capital International (MSCI) EMU	MSDLEMU INDEX

Gli indici che compongono il Benchmark sono tutti valorizzati al cambio ufficiale BCE.

Art. 3

Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è

ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;

- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
- f) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- g) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'Art. 42 del medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - Titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Art. 4

Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR potranno anche essere promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di rea-

lizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati anche attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Synthesis Mix 20 persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

La politica di investimento consiste nella costruzione di un portafoglio orientato ad un bilanciamento delle principali Categorie di Strumenti Finanziari attraverso OICR diversificati sui mercati internazionali. Essa prevede un'allocazione orientata alla generazione di valore rispetto al Benchmark di riferimento, riportato nell'Art. 2 del presente Regolamento, attraverso l'utilizzo di quote di più OICR, armonizzati e non.

La componente obbligazionaria può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del valore del Fondo Interno, mentre quella rappresentata in investimenti azionari non può superare il 30%, salvo il temporaneo superamento determinato dal rialzo delle quotazioni relative degli strumenti finanziari in portafoglio.

Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5

Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compagnia.

Art. 6

Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di Valorizzazione di seguito definito, dividendo il

valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della Compagnia.

Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la Compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Art. 7

Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo Art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla Compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irre-

vanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;

- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8

Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) **Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Synthesis Mix 20	1,60%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) **Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di

gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,20% annuo degli attivi stessi.

Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

c) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla Banca Depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9

Rendiconto annuale del Fondo Interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10

Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.

Art. 11

Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Mix 30

Art. 1

Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito "Compagnia", ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Synthesis Mix 30** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Art. 2

Obiettivo del Fondo Interno

L'Obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è quello di massimizzare il rendimento della gestione rispetto al Benchmark.

Il Benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l'indicazione del Benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il Benchmark	Codice Bloomberg
20% Merrill Lynch Euro Government Bill	EGB0 INDEX
15% JP Morgan GBI Global Unhedged in euro	JNUCGBIG INDEX
35% JP Morgan EMU	JPMGEMLC INDEX
12% Morgan Stanley Capital International (MSCI) World ex EMU	MSDUWXEM INDEX
18% Morgan Stanley Capital International (MSCI) EMU	MSDLEMU INDEX

Gli indici che compongono il Benchmark sono tutti valorizzati al cambio ufficiale BCE.

Art. 3

Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli deri-

vanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo:

Il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il

capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;

- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
- f) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- g) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Tali OICR potranno anche essere promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'Art. 42 del medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - Titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Art. 4

Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati anche attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Synthesis Mix 30 persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

La politica di investimento consiste nella costruzione di un portafoglio orientato ad un bilanciamento delle principali Categorie di Strumenti Finanziari attraverso OICR diversificati sui mercati internazionali.

Essa prevede un'allocazione orientata alla generazione di valore rispetto al Benchmark di riferimento, riportato nell'Art. 2 del presente Regolamento, attraverso l'utilizzo di quote di più OICR, armonizzati e non.

La componente obbligazionaria può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del valore del Fondo Interno, mentre quella rappresentata in investimenti azionari non può superare il 50%, salvo il temporaneo superamento determinato dal rialzo delle quotazioni relative degli strumenti finanziari in portafoglio.

Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5

Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compagnia.

Art. 6

Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di Valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della Compagnia.

Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la Compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Art. 7

Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo Art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla Compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;

- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8

Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Synthesis Mix 30	1,60%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,20% annuo degli attivi stessi. Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

c) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla Banca Depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9

Rendiconto annuale del Fondo Interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10

Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.

Art. 11

Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Multiasset 15

Art. 1

Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Synthesis Multiasset 15** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Art. 2

Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è la ricerca di una remunerazione dell'investimento attraverso una contenuta esposizione ai mercati azionari.

Il Benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l'indicazione del Benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il Benchmark	Codice Bloomberg
15% Barclays Euro Treasury Bill	LEB1TREU INDEX
45% JP Morgan EMU Euro 1-10yr	JNEU1R10 INDEX
25% Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate 1-5yr	ER0V INDEX
15% Morgan Stanley Capital International (MSCI) All Country World Index	MXWD INDEX

Art. 3

Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) **rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presta attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) **rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;

c) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine

a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

- d) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
- f) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- g) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4

Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.

È prevista altresì una quota del Fondo Interno inve-

stita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 30%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'Art. 42 del medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - Titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le

caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Synthesis Multiasset 15 persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

La politica di investimento consiste nel cogliere le opportunità offerte prevalentemente dal mercato obbligazionario, attraverso opportuna diversificazione anche su altri strumenti di investimento.

Essa prevede un'allocazione orientata alla generazione di valore rispetto al Benchmark di riferimento, riportato nell'Art. 2 del presente Regolamento, attraverso l'utilizzo di quote di più OICR, armonizzati e non, appartenenti principalmente, o anche in via esclusiva, al Gruppo Intesa Sanpaolo, che investono prevalentemente in strumenti del mercato monetario, obbligazioni e altri titoli di debito, sia dell'Area Euro che internazionali, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società.

La componente obbligazionaria può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del controvalore del portafoglio del Fondo Interno; mentre quella rappresentata in investimenti azionari non può superare il 25%, salvo temporanei sforamenti.

Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5

Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compagnia.

Art. 6

Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di Valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della Compagnia.

Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la Compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Art. 7

Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo Art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla Compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;

- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8

Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Synthesis Multiasset 15	1,60%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,20% annuo degli attivi stessi.

Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

c) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla Banca Depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9

Rendiconto annuale del Fondo Interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10

Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.

Art. 11

Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno

con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Multiasset 30

Art. 1

Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Synthesis Multiasset 30** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Art. 2

Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è la ricerca di una remunerazione dell'investimento attraverso una moderata esposizione ai mercati azionari.

Il Benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l'indicazione del Benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il Benchmark	Codice Bloomberg
10% Barclays Euro Treasury Bill	LEB1TREU INDEX
40% JP Morgan EMU Euro 1-10yr	JNEU1R10 INDEX
20% Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate 1-5yr	ER0V INDEX
20% Morgan Stanley Capital International (MSCI) All Countries World ex-Europe	MSUEAXEU INDEX
10% Stoxx Europe 50	SX5P INDEX

Art. 3

Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) **rischio connesso alla variazione del prezzo**: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presta attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. **rischio specifico**: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. **rischio generico o sistematico**: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. **rischio di interesse**: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) **rischio emittente**: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;

c) **rischio connesso alla liquidità**: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche

del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

- d) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
- f) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- g) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4

Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.

È prevista altresì una quota del Fondo Interno investita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 30%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'Art. 42 del medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - Titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di rea-

lizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Synthesis Multiasset 30 persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

La politica di investimento consiste nel cogliere le opportunità offerte prevalentemente dal mercato obbligazionario, attraverso opportuna diversificazione anche su altri strumenti di investimento.

Essa prevede un'allocazione orientata alla generazione di valore rispetto al Benchmark di riferimento, riportato nell'Art. 2 del presente Regolamento, attraverso l'utilizzo di quote di più OICR, armonizzati e non, appartenenti principalmente, o anche in via esclusiva, al Gruppo Intesa Sanpaolo, che investono prevalentemente in strumenti del mercato monetario, obbligazioni e altri titoli di debito, sia dell'Area Euro che internazionali, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società.

La componente obbligazionaria può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del valore del Fondo Interno, mentre quella rappresentata in investimenti azionari non può superare il 50%.

Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5

Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compagnia.

Art. 6

Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di Valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore

complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della Compagnia.

Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la Compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Art. 7

Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo Art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla Compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irre-

vanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;

- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8

Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Synthesis Multiasset 30	1,60%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, appli-

cate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,20% annuo degli attivi stessi.

Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

c) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla Banca Depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9

Rendiconto annuale del Fondo Interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10

Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.

Art. 11

Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un

livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

¹ In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis Multiasset Flex

Art. 1

Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Synthesis Multiasset Flex** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Art. 2

Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è realizzare una crescita moderata del valore del capitale investito, ottimizzando il rendimento del portafoglio nel rispetto di un livello massimo di rischio (10% di volatilità massima annua).

Art. 3

Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presta attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di

capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;

2. **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;

3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

e) rischio di controparte: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non

siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;

- f) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- g) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4

Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.

È prevista altresì una quota del Fondo Interno investita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 30%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'Art. 42 del medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:

- depositi bancari in conto corrente;
- certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
- operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - Titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Synthesis Multiasset Flex persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

Il Fondo Interno è di tipo flessibile e si avvale di uno stile di gestione attivo che affronta la ciclicità dei mercati finanziari modulando dinamicamente la componente monetaria, obbligazionaria ed azionaria degli investimenti.

Essa prevede un'allocazione orientata alla generazione di valore attraverso l'utilizzo di quote di più OICR, armonizzati e non, appartenenti principalmente, o anche in via esclusiva, al Gruppo Intesa Sanpaolo, che investono prevalentemente in strumenti del mercato monetario, obbligazioni e altri titoli

di debito, sia dell'Area Euro che internazionali, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società.

La componente obbligazionaria High Yield e Paesi emergenti può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 50% del valore del Fondo Interno, mentre quella rappresentata in investimenti azionari non può superare il 60%.

Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio, con un limite massimo del 70%, anche OICR flessibili o con obiettivo total return.

Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5

Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compagnia.

Art. 6

Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di Valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà deter-

minato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della Compagnia.

Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la Compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Art. 7

Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo Art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla Compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di cal-

colo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;

- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8

Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Synthesis Multiasset Flex	1,60%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,20% annuo degli attivi stessi.

Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

c) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla Banca Depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9

Rendiconto annuale del Fondo Interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10

Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.

Art. 11

Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Synthesis ProtettoDue

Art. 1

Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Synthesis ProtettoDue** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Art. 2

Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno Synthesis ProtettoDue è:

- incrementare il valore del capitale investito e
- al contempo preservare l'80% del massimo valore quota raggiunto dal Fondo Interno stesso a partire dalla data della sua istituzione (nel seguito “**Obiettivo di Protezione**”)

attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti secondo quanto descritto al successivo Art. 4.

Il “**Valore Quota Protetto**” è quindi pari all'80% del massimo valore quota raggiunto dal Fondo Interno a partire dalla data della sua istituzione.

La protezione del valore unitario della quota opera nel continuo in ogni giorno di valorizzazione previsto contrattualmente.

Al fine di concorrere al raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione la Compagnia ha sottoscritto uno specifico accordo con Banca IMI S.p.A. (nel seguito “**Accordo di protezione**”).

In virtù dell'Accordo di protezione, nel caso in cui il valore unitario della quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, Banca IMI S.p.A. corrisponderà alla Compagnia l'importo necessario per consentirle di reintegrare il patrimonio del Fondo Interno e far sì che il valore unitario della quota sia almeno pari al Valore Quota Protetto. Tale Accordo ha durata contrattuale di 7 anni con scadenza fissata a ottobre 2024.

L'Accordo di protezione potrà essere rinnovato, previo consenso di entrambe le parti, per un numero illimitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni, che estenderanno la durata contrattuale originaria.

L'impegno di Banca IMI S.p.A. derivante dall'Ac-

cordo di protezione (e suoi eventuali rinnovi) non è incondizionato e potrebbe venir meno per:

- **eventi o circostanze che comportino la cessazione anticipata dell'Accordo di protezione** (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell'Accordo di protezione derivante da sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa applicabile);
- **eventi o circostanze che comportino l'inoperatività dell'Accordo di protezione** (quali, a titolo di esempio, l'insolvenza o l'inadempimento di Banca IMI S.p.A.);
- **eventi o circostanze che attengano a provvedimenti amministrativi o giudiziari che riguardino Banca IMI S.p.A.** (quali, a titolo di esempio, l'assoggettamento a procedure liquidative, concorsuali o di risoluzione).

In caso di mancato rinnovo dell'Accordo di protezione con Banca IMI S.p.A., o comunque nel caso di sua cessazione anticipata:

- ove le condizioni di mercato lo consentano, la Compagnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria *investment grade*, a condizioni uguali o migliori rispetto all'Accordo di protezione originario;
- qualora non venga stipulato un nuovo accordo di protezione, la Compagnia continuerà in ogni caso a perseguire l'Obiettivo di Protezione del Fondo Interno volto a preservare il Valore Quota Protetto secondo quanto indicato al successivo Art. 4; in tale caso il patrimonio del Fondo Interno non sarà reintegrato qualora il valore unitario della quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto.

L'Obiettivo di Protezione, perseguito anche attraverso l'Accordo di protezione, non costituisce quindi in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia di un valore quota minimo pari al Valore Quota Protetto riconosciuto al Contraente o come garanzia di restituzione della somma investita.

Art. 3

Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quota-

zione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

e) rischio di controparte: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. La protezione finanziaria prevista nel Fondo Interno risente di tale rischio. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;

f) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati: l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;

g) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4

Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Gli OICR in cui investe il Fondo Interno, per un minimo del 30% fino ad un massimo del 100%, sono promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.

Il Fondo Interno potrà altresì investire in Fondi Multi-manager, ovvero in OICR di Case terze, per una percentuale massima di investimento non superiore al 70%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - Titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di

ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Synthesis ProtettoDue persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

Il Fondo Interno è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non legato a un parametro di riferimento, e persegue una propria politica d'investimento volta a incrementare il valore del capitale investito e a realizzare l'Obiettivo di Protezione come descritto al precedente Art. 2.

L'esposizione ai mercati del Fondo Interno è di tipo flessibile, senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui il patrimonio è investito.

La gestione del Fondo Interno si basa su una strategia di allocazione dinamica tra la **Componente di Performance** (composta da OICR azionari, obbligazionari, flessibili e Absolute Return) e la **Componente di Protezione** (costituita da OICR Absolute Return, OICR monetari o strumenti del mercato monetario).

L'esposizione ai mercati azionari è gestita dinamicamente attraverso l'utilizzo di modelli quantitativi di asset allocation tattica, attraverso i quali il gestore definisce periodicamente il peso da allocare in ciascuno strumento finanziario selezionato, compatibilmente con:

- il livello di volatilità target (l'asset allocation indicata dal gestore viene sottoposta ad un controllo giornaliero di volatilità finalizzato a mantenerla ad un livello massimo annuo non superiore al 10%) e
- il livello di protezione.

L'allocazione tra la Componente di Performance e la Componente di Protezione è in funzione delle aspettative del gestore sull'evoluzione dei mercati di riferimento, delle performances ottenute al momento dell'allocazione e del livello di protezione fissato.

La strategia di gestione finanziaria modificherà dinamicamente, nel corso della sua applicazione, la quota investita nella Componente di Performance e la quota investita nella Componente di Protezione allo scopo di evitare che il valore corrente unitario della quota del Fondo Interno risulti inferiore al Valore Quota Protetto. In particolare, tanto più il valore corrente unitario della quota del Fondo Interno si avvicina al Valore Quota Protetto, tanto più la strategia di gestione sarà maggiormente orientata ad investimenti idonei a preservare il patrimonio del Fondo Interno da andamenti avversi dei mercati finanziari (Componente di Protezione).

Ciascuna delle due Componenti può rappresentare una quota residuale del Fondo Interno oppure arri-

vare a costituire il 100% del valore del Fondo Interno stesso.

Qualora, a seguito di un andamento particolarmente negativo dei mercati si verificasse l'evento di discesa del valore quota corrente sotto il margine dello 0,75% che lo separa dal Valore Quota Protetto (nel seguito "Evento"), ossia quando il risultato della seguente formula:

$$\frac{(\text{Valore Quota} - \text{Valore Quota Protetto})}{\text{Valore Quota}}$$
 sia inferiore a 0,75%.

dove

Valore Quota = valore unitario della quota stessa

Valore Quota Protetto = valore unitario della quota protetto

non sarà più possibile attuare la strategia di allocazione dinamica sopra descritta e la politica di investimento sarà indirizzata esclusivamente al perseguimento della protezione, pertanto l'intero patrimonio del Fondo Interno sarà allocato nella Componente di Protezione che in tal caso sarà costituita unicamente da OICR monetari.

Nel caso in cui si verificasse l'Evento, il valore delle quote investite nel Fondo Interno Synthesis ProtettoDue verrà automaticamente e gratuitamente trasferito nel Fondo Interno Synthesis Mix 10 o, qualora quest'ultimo non fosse più disponibile, in un Fondo Interno avente caratteristiche equivalenti.

La Compagnia eseguirà l'operazione di trasferimento automatico trascorsi 60 giorni dalla prima valorizzazione in cui il Fondo Interno Synthesis ProtettoDue risulterà interamente allocato in OICR monetari. Con il trasferimento automatico il Fondo Interno Synthesis ProtettoDue si estinguerà e conseguentemente cesserà la protezione del valore della quota.

Per i dettagli sulle modalità di trasferimento del valore delle quote si rimanda alle Condizioni di Assicurazione dei contratti collegati al Fondo Interno.

Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5

Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a

soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compagnia.

Art. 6

Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.

Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Il calendario di valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Art. 7

Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo Art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle

quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al Fondo Interno come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8

Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Synthesis ProtettoDue	1,32%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

La commissione di gestione non sarà prelevata qualora il Fondo Interno risulti interamente allocato in OICR monetari.

- b) Costo della protezione:** lo specifico Accordo di protezione tra la Compagnia e Banca IMI S.p.A. prevede il costo indicato nella seguente tabella pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Fondo Interno	Costo della protezione annuo
Synthesis ProtettoDue	0,28%

Il costo della protezione non sarà prelevato qualora il Fondo Interno risulti interamente allocato in OICR monetari a seguito del verificarsi dell'Evento descritto all'Art. 4 o qualora, nel caso di mancato rinnovo con Banca IMI S.p.A. o cessazione anticipata dell'Accordo di protezione, non venga stipulato un nuovo accordo con altra controparte secondo quanto previsto all'Art. 2.

- c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,20% annuo degli attivi stessi.

Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora

le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al Fondo interno, il diritto di riscatto senza penalità.

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla Banca Depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9

Rendiconto annuale del Fondo Interno

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10

Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.

Art. 11

Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Glossario

Anniversario (della decorrenza del contratto)

Definisce ogni annualità di polizza e coincide con la ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto.

Area Euro

Paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea che hanno aderito all'euro.

Assicurato

È la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione.

Banca intermediaria (o intermediario)

È il Soggetto che svolge attività di intermediazione assicurativa che consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

Benchmark

Parametro oggettivo di mercato che, in termini di composizione e di rischiosità, è comparabile agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Questo indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica alla quale la Compagnia paga la prestazione prevista in caso di decesso dell'Assicurato.

Bottom-up

I metodi di investimento bottom-up sono basati su strategie che tralasciano le condizioni economiche e settoriali più generali ma che invece vengono messe a punto su una selezione di singoli titoli o di singoli mercati.

Capitale assicurato

È il capitale costituito dalla parte di premio investito (unico o aggiuntivo) destinata alla Gestione Separata adeguata in base ai rendimenti ottenuti dalla Gestione Separata stessa al netto del costo di gestione.

Categoria

La categoria è un attributo di un fondo che fornisce un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Cliente

Nel presente contratto è il titolare del contratto (il Contraente).

Combinazione di investimento

Ripartizione dei premi investiti tra la Gestione Separata e uno o più Fondi Interni e/o uno o più OICR in base alle scelte del Cliente nel rispetto dei limiti contrattuali.

Compagnia

È la Società con la quale il Cliente stipula il contratto di assicurazione, ovvero Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..

Componenti

Sono la Gestione Separata, i Fondi Interni e gli OICR che in base alla scelta del Cliente compongono la combinazione di investimento.

Comunicazione in caso di perdite

Comunicazione che la società invia al Cliente se il valore finanziario del contratto, per la parte di investimento in Fondi Interni e in OICR, si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.

Conclusione del contratto

È il momento in cui il contratto viene sottoscritto dal Cliente e dalla Compagnia.

Conflitto di interessi

Il contrasto fra l'interesse del Cliente e quello della Compagnia, che sorge a causa delle relazioni di quest'ultima con altre Società del Gruppo di cui fa parte.

Contraente

È il titolare del contratto che si impegna ad effettuare il versamento del premio unico alla Compagnia. Nel presente contratto la figura del Contraente, se persona fisica, coincide con quella dell'Assicurato.

Contratto

L'accordo che stabilisce gli obblighi del Cliente e della Compagnia.

Controvalore delle quote

Per la parte di investimento in Fondi Interni e in OICR, è l'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Cliente a una determinata data.

Data di decorrenza (del contratto)

Data a partire dalla quale il contratto ha effetto.

Data di comunicazione di decesso

È la data in cui la Compagnia riceve la richiesta di liquidazione comprensiva di uno di questi documenti che provano il decesso dell'Assicurato:

- Certificato di morte;
- Verbale di pubblicazione del Testamento;
- Atto Notorio o dichiarazione sostitutiva;
- Estratto di morte;
- Attestazione giudiziale.

Destinazione dei proventi

Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori oppure alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

Documento di polizza

Vedi "Polizza".

Fondo Interno (Assicurativo)

Fondo di investimento costituito all'interno della Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della Compagnia stessa. Con riferimento al presente contratto, parte dei premi investiti confluisce in uno o più Fondi Interni e viene convertita in quote (unit) del/i Fondo/i Interno/i stesso/i. I Fondi Interni collegati al presente contratto sono disciplinati da specifici Regolamenti contenuti nelle Condizioni di Assicurazione e disponibili anche sul sito della Compagnia.

Gestione Separata

Fondo di investimento istituito dalla Compagnia per valorizzare i capitali dei Clienti e realizzare i rendimenti garantiti da contratto. Con riferimento al presente contratto, parte dei premi investiti, confluisce nella Gestione Separata disciplinata da uno specifico Regolamento contenuto nelle Condizioni di Assicurazione e disponibile anche sul sito della Compagnia. La Gestione Separata collegata al presente contratto è denominata Trendifondo Intesa Vita.

Grado di rischio

Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio di un fondo in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocata la parte di premio investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: "basso", "medio basso", "medio", "medio-alto", "alto" e "molto-alto".

ISVAP

Vedi "IVASS".

IVASS

È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

OIC

Organismi di Investimento Collettivo con diversa forma giuridica che investono, in strumenti finanziari (ad esempio azioni o obbligazioni) o in altre attività, il denaro raccolto fra il pubblico dei risparmiatori operando secondo criteri di gestione fondati sul principio della ripartizione dei rischi.

OICR

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le Società di Gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV. Con riferimento al presente contratto parte dei premi possono essere investiti direttamente in quote di uno o più OICR, tra quelli disponibili, e convertiti in quote degli OICR stessi. In OICR possono investire anche i Fondi Interni.

OICR armonizzato

OICR conforme alle disposizioni della normativa comunitaria ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche/integrazioni.

OICR monetario

Nel presente contratto e alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione è l'OICR Epsilon Fund Euro Cash utilizzato dalla Compagnia per l'Attività di Fund Selection; tale OICR pertanto non è selezionabile dal Cliente.

OICVM

Gli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari sono intermediari finanziari specializzati nell'investimento collettivo in valori mobiliari, introdotti nell'ordinamento italiano dal D. Lgs. 84/1992 (Direttiva 1985/611/CEE) e poi disciplinati dal Testo Unico della Finanza. Si tratta di organizzazioni il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo in valori mobiliari (strumenti finanziari che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali per es. le azioni di società e altri titoli equivalenti, obbligazioni e altri titoli di debito) dei capitali raccolti presso il pubblico.

Orizzonte temporale di investimento consigliato

Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio e alla tipologia di gestione.

Paesi emergenti

Paesi le cui economie presentano interessanti prospettive di crescita e caratterizzati generalmente da una situazione politica, sociale ed economica instabile; tali Paesi presentano, di norma, un debito pubblico elevato ovvero con rating basso (inferiore ad Investment Grade) e sono quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.

Percentuale di investimento (o percentuale di ripartizione)

Rappresenta in percentuale la parte investita in ciascuna componente in vigore sul contratto.

Polizza

Documento sottoscritto dal Cliente e dalla Compagnia che attesta e specifica il contratto di assicurazione.

Premio investito

È il premio versato (unico al netto del costo fisso e aggiuntivo) investito in parte nella Gestione Separata e in parte in quote di uno o più Fondi Interni e/o in parte anche in quote di uno o più OICR, in base a una combinazione di investimento definita dal Cliente.

Premio unico

Importo che il Cliente corrisponde in un'unica soluzione alla Compagnia per avere diritto alle prestazioni contrattuali.

Premio versato

Importo del premio unico al lordo del costo fisso o del versamento aggiuntivo.

Prestazione

Somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia si impegna a riconoscere a fronte del versamento effettuato dal Cliente.

Pro rata temporis (o pro-rata)

Per la parte di investimento nella Gestione Separata, è il meccanismo di adeguamento “in proporzione al tempo trascorso”. Nel presente contratto, il tempo trascorso si riferisce al periodo che intercorre dalla data di investimento del premio o dalla data dell'ultimo adeguamento fino alla data effetto del calcolo considerata.

Per l'eventuale parte di investimento direttamente in OICR, è - nei casi previsti - il meccanismo di applicazione della commissione di gestione in proporzione al tempo trascorso prelevata dalla Compagnia, secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione, per lo svolgimento dell'attività di Fund Selection.

Quietanza

È la ricevuta che certifica l'avvenuto pagamento.

Quota

Unità di misura di un fondo. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio di un fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Rating

Il rating è una valutazione del merito di credito di un emittente o di una particolare emissione obbligazionaria, assegnata da società indipendenti specializzate come Moody's e Standard & Poor's. Attraverso una sigla convenzionale, il rating esprime la capacità dell'emittente di far fronte puntualmente agli impegni di pagamento (interessi e rimborso della quota capitale) alle scadenze prefissate.

SCALE DI RATING PER I TITOLI A MEDIO E LUNGO TERMINE:

		Standard & Poor's
		Investment Grade
AAA		Capacità di rimborso del debito molto alta
AA	AA+	Capacità di rimborso del debito molto alta, di poco inferiore ad AAA
	AA	
	AA-	
A	A+	Elevata capacità di rimborso del debito ma influenzabile da eventuali cambiamenti della situazione economica e finanziaria
	A	
	A-	
BBB	BBB+	Adeguate capacità di rimborso del debito, con più alta probabilità di indebolimento in presenza di condizioni economiche e finanziarie sfavorevoli
	BBB	
	BBB-	
		Speculative Grade
BB	BB+	Nel breve periodo non esiste pericolo di capacità di insolvenza, la quale tuttavia dipende da eventuali mutamenti a livello economico e finanziario
	BB	
	BB-	
B	B+	Condizioni economiche e finanziarie avverse potrebbero quasi annullare la capacità di rimborso
	B	
	B-	
CCC,CC e C		CC indica un alto grado di speculazione; C è riservato a titoli per cui non sono stati pagati interessi
DDD,DD e D		D è riservato ai titoli in stato di insolvenza

I segni + e - possono essere aggiunti ai rating compresi tra AA e B, per indicare la posizione relativa del titolo all'interno della classe di rating.

		Moody's
		Investment Grade
Aaa		Bassissimo grado di rischio dell'investimento
Aa	Aa1	Bassissimo grado di rischio dell'investimento ma con garanzie per il pagamento degli interessi inferiori a quelle della classe superiore
	Aa2	
	Aa3	
A	A1	Adeguati elementi di garanzia per il pagamento degli interessi e del capitale alla scadenza, che però possono deteriorarsi in futuro
	A2	
	A3	
Baa	Baa1	Adeguate possibilità di pagamento degli interessi e del rimborso del capitale, tuttavia influenzabile da fattori esogeni
	Baa2	
	Baa3	
		Speculative Grade
Ba	Ba1	Copertura degli interessi e del capitale insoddisfacenti, titoli con caratteristiche leggermente speculative
	Ba2	
	Ba3	
B	B1	Investimento non sicuro, poche garanzie di pagamento della quota interesse e della quota capitale
	B2	
	B3	
Caa	Caa1	Possibili condizioni di insolvenza
	Caa2	
	Caa3	
Ca e C		Scarsissima possibilità di pagamento degli interessi e di rimborso della quota capitale

Ai rating compresi tra Aa e Caa è aggiunto un numero (1, 2 o 3) per indicare il posizionamento, rispettivamente superiore, mediano e inferiore rispetto alla categoria di appartenenza.

Recesso

È la possibilità del Cliente di recedere dal contratto entro i termini previsti e di ottenere il rimborso del premio versato secondo le modalità stabilite dalle Condizioni di Assicurazione.

Riscatto totale

È la possibilità del Cliente di estinguere il contratto riscuotendo totalmente il valore di riscatto.

Riscatto parziale

È la possibilità del Cliente di riscuotere parte del valore di riscatto.

Rischio finanziario

Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote dei Fondi Interni e degli OICR che dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui è investito il loro patrimonio.

SICAV

Società di Investimento a Capitale Variabile: è una società per azioni la cui costituzione è subordinata a preventiva autorizzazione e il cui statuto prevede quale oggetto sociale, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni.

Società di Gestione del Risparmio (SGR)

Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Switch automatico

Nel presente contratto è:

- il trasferimento, operato dalla Compagnia, del controvalore totale delle quote da un OICR ad un altro per una delle Attività di Fund Selection, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- il trasferimento, operato dalla Compagnia, del controvalore totale delle quote dal Fondo Interno Synthesis ProtettoDue al Fondo Interno Synthesis Mix 10 al verificarsi dell'evento previsto contrattualmente.

Switch volontario

È l'operazione richiesta dal Cliente che gli consente di effettuare trasferimenti, totali o parziali, tra le diverse componenti del contratto secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni previste.

Tasso annuo di adeguamento (o tasso di adeguamento)

È il rendimento realizzato dalla Gestione Separata che, al netto del costo di gestione, viene riconosciuto al capitale assicurato relativo alla parte di investimento nella Gestione Separata.

Tasso di rendimento (o rendimento annuo della Gestione Separata)

È il rendimento lordo realizzato dalla Gestione Separata.

Top-down

Le tecniche di investimento top-down partono dall'alto (ovvero dal generale) per arrivare al particolare. Analizzando il quadro generale dell'economia mondiale tentano di fare previsioni su quali industrie genereranno più utili nei mesi e negli anni futuri. Prima si scelgono le grandi asset class, in seguito si scelgono i settori e le aree geografiche (e il peso da attribuire a ciascuno) e infine si arriva alla scelta dei singoli titoli da acquistare e mettere in portafoglio - insieme alle decisioni sulla tempistica di messa in atto delle strategie.

Total Expenses Ratio (TER)

Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio di un fondo dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del fondo e il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Total Return

Gli indici Total Return sono degli indici il cui rendimento è calcolato ipotizzando il reinvestimento dei proventi (cedole e dividendi) generati dagli strumenti finanziari che compongono l'indice stesso.

Trendifondo Intesa Vita

Vedi "Gestione Separata".

Turnover

Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.

Valore complessivo del Fondo Interno

Valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo Interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

Valore complessivo dell'investimento

È il capitale ottenuto dalla somma di due importi:

- il capitale assicurato, relativo alla parte di investimento nella Gestione Separata;
 - il controvalore delle quote detenute, relativo alla parte di investimento in uno o più Fondi Interni e/o in uno o più OICR in funzione della scelta del Cliente.
-

Valore dell'investimento alla data di richiesta

Al fine di procedere con le richieste di versamento aggiuntivo, riscatto parziale e Switch, la Compagnia alla data di richiesta dell'operazione verifica il rispetto delle condizioni previste dal contratto sulla base del valore complessivo dell'investimento calcolato a tale data. Per calcolare questo valore viene presa a riferimento la data dell'ultimo valore quota disponibile al momento della richiesta; in questa data quindi vengono determinati il controvalore delle quote dei Fondi Interni/OICR e l'adeguamento del capitale assicurato.

Valore unitario della quota

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data.

Valorizzazione della quota

Calcolo del valore complessivo netto del fondo e di conseguenza del valore unitario della quota del fondo stesso.

Volatilità

Indica il grado di rischio collegato ad un investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite. L'informazione sulla variabilità dei rendimenti sta alla base della valutazione delle performance dei fondi.

Volatilità media annua attesa

Indicatore sintetico del rischio, espresso come scostamento medio percentuale rispetto al rendimento atteso del fondo stesso in un determinato periodo di tempo.

Valore di riscatto

È il valore del capitale liquidabile in caso di riscatto pari al valore complessivo dell'investimento. Al valore di riscatto si applicano i costi di riscatto e le eventuali imposte di legge.

Versamenti aggiuntivi

Somma, non inferiore all'importo minimo previsto da contratto, che il Cliente può versare per integrare il capitale inizialmente investito.

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Informativa aggiornata a maggio 2018)

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'“INFORMATIVA”)

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può visitare il sito internet di Intesa Sanpaolo Vita www.intesasnpaolovita.it e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Vita ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “*Data Protection Officer*” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasnpaolovita.it.

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (contraente, assicurato, beneficiari, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi ¹ (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo impone la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale e la comunicazione dei dati agli intermediari del Gruppo Intesa Sanpaolo al solo fine di perseguire le finalità connesse all'applicazione della disciplina antiriciclaggio; la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).

¹ Ad esempio, intermediari assicurativi, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.

c) Legittimo interesse del Titolare

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.

2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, ecc.), ad esempio:

- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (Banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi;
- altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasnpaolovita.it.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adequatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: dpo@intesanpaolovita.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesanpaolovita.it; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati ecc.

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi Dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Il Regolamento prevede in favore dell'Interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi ². La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), necessario per l'assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.

² Ad esempio al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al contratto (es. età dell'assicurato).

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'“INFORMATIVA”) - FINALITÀ PROMO-COMMERCIALI

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può visitare il sito internet di Intesa Sanpaolo Vita www.intesasnpaolovita.it e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Vita ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “*Data Protection Officer*” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasnpaolovita.it.

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo e-mail o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la rete di vendita (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità promo-commerciali:

- svolgimento di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di *customer satisfaction* attraverso lettere, telefono, internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
- comunicazione dei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.

I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
- 2) Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, ecc.) che trattano i Suoi Dati Personali nell'ambito di:
 - servizi di consulenza assicurativa;
 - fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
 - attività di consulenza in genere;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasnpaolovita.it.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolovita.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolovita.it; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati ecc.

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i

Suoi Dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

*** **

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).

Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.

Documento di polizza (fac-simile)

Il Documento di polizza completo di tutte le informazioni acquisite dalla Compagnia in relazione al contratto sarà emesso tramite procedura informatica all'atto della sottoscrizione.

A titolo puramente esemplificativo, nel fac-simile si ipotizza:

- Cliente persona fisica;
- designazione nominativa dei Beneficiari della prestazione assicurata;
- indicazione anche di un Referente terzo.



**INTESA SANPAOLO
VITA**

Signor/Signora **Nome Cognome**
Polizza assicurativa
Synthesis - Cod. MIXT5
N. XXXXXXXXXXXX

DATI PERSONALI

	CLIENTE Il Contraente titolare del contratto	ASSICURATO La persona sulla cui vita viene stipulato il contratto
COGNOME		
NOME		
LUOGO DI NASCITA		
DATA DI NASCITA		
CODICE FISCALE		
INDIRIZZO di RESIDENZA		
LOCALITÀ		
CAP, PROV. e STATO		
INDIRIZZO di RECAPITO		
LOCALITÀ		
CAP, PROV. e STATO		
INDIRIZZO E-MAIL		
TELEFONO		

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Che cos'è Synthesis

Synthesis è un contratto di assicurazione sulla vita che prevede il versamento di una somma iniziale (premio unico), la possibilità di versamenti aggiuntivi e prestazioni collegate:

- in parte al rendimento di una Gestione Separata e
- in parte all'andamento del valore delle quote di uno o più Fondi Interni e/o di uno o più OICR tra quelli previsti dal contratto.

I premi investiti vengono ripartiti tra Gestione Separata e Fondo/i Interno/i e/o OICR in base a una combinazione di investimento liberamente definita dal Cliente nel rispetto dei limiti contrattuali; le informazioni di dettaglio sulle modalità di investimento sono riportate nell'Articolo 5 delle Condizioni di Assicurazione.


**INTESA SANPAOLO
VITA**

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Che cosa offre Synthesis (prestazione in caso di decesso e riscatto)

- In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia paga, ai Beneficiari designati, un capitale pari al **valore complessivo dell'investimento** costituito dalla somma dei seguenti due importi:
 - il capitale assicurato alla data di disinvestimento, relativo alla parte investita nella Gestione Separata;
 - il controvalore delle quote alla data di disinvestimento, relativo alla parte investita in Fondi Interni e/o in OICR.
 Il valore complessivo dell'investimento è inoltre maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di decesso e nel rispetto dei limiti contrattuali.

La prestazione riconosciuta in caso di decesso dell'Assicurato è descritta in dettaglio nell'Articolo 16 delle Condizioni di Assicurazione.

- Il Cliente ha comunque la possibilità di riscattare parzialmente o totalmente il proprio capitale; per i dettagli si rimanda all'Articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione.

Il prodotto prevede i costi di gestione annui applicati al rendimento della Gestione Separata, ai Fondi Interni e all'investimento in OICR; una parte di questi costi viene retrocessa alla Banca intermediaria.

Chi sono i destinatari della prestazione di Synthesis (Beneficiari dell'assicurazione)

I destinatari del capitale in caso di decesso dell'Assicurato sono:

Cognome e nome _____ ☐ *

Codice fiscale _____ Nato/a a _____ il gg/mm/aaaa

* Tipo di relazione intercorrente tra il Beneficiario e il Cliente:

1 = Figlio/Figlia; 2 = Genitore; 3 = Coniuge/Convivente; 4 = Nipote; 5 = Fratello/Sorella; 6 = Legame affettivo; 7 = Scopo benefico; 8 = Altro.

Recapito e contatti del Beneficiario:

Indirizzo _____ Comune _____

CAP _____ Provincia _____ Nazione _____

Telefono cellulare _____ e-mail _____

Avvertenza: in caso di mancata compilazione dei dati di recapito e contatto del/dei Beneficiario/i designato/i, la Compagnia potrà incontrare, al decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nel rintracciare il/i Beneficiario/i e dunque nel liquidare la prestazione.

Ogni modifica e/o revoca dei Beneficiari deve essere comunicata per iscritto direttamente alla Compagnia oppure tramite la Banca intermediaria o disposta per testamento. La variazione non è valida se non riporta il numero della polizza.

Referente terzo cui la Compagnia può far riferimento per la liquidazione della prestazione assicurata:

Cognome e nome _____ Codice fiscale _____

Indirizzo _____ Comune _____

CAP _____ Provincia _____ Nazione _____

Telefono cellulare _____ e-mail _____

Inizio e durata del contratto

Questa polizza decorre dalle ore 24 del [gg/mm/aaaa] secondo le modalità indicate all'Articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione, e dura per tutta la vita dell'Assicurato, salvo la possibilità di riscatto anticipato.

Diritto di recesso

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione il Cliente ha diritto di recedere dal contratto.

Può farne richiesta sottoscrivendo l'apposito modulo presso la Banca intermediaria o inviando una comunicazione firmata alla Compagnia tramite raccomandata A.R..

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, la Compagnia restituirà al Cliente il premio complessivamente versato tenuto conto eventualmente del possibile incremento o decremento del valore delle quote con riferimento alla parte di investimento in Fondi Interni e/o in OICR; per le informazioni di dettaglio si rimanda all'Articolo 7 delle Condizioni di Assicurazione.


**INTESA SANPAOLO
VITA**
PREMIO UNICO VERSATO, MODALITÀ DI PAGAMENTO, COSTI E PREMIO INVESTITO

Il Cliente si impegna a versare un premio unico di X.XXX,YY euro tramite addebito in conto corrente.

La data valuta di addebito al Cliente è pari alla data di decorrenza del contratto: l'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).

Al premio unico versato si applica un costo fisso di 100,00 euro, pertanto il premio investito sul contratto è di X.XXX,YY euro.

RIPARTIZIONE DEL PREMIO INVESTITO

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Cliente ha scelto di ripartire il premio investito tra la Gestione Separata, i Fondi Interni e gli OICR secondo quanto indicato nella tabella che segue:

Componenti*	Importo investito (in euro)	Percentuale di investimento
Gestione Separata		
Trendifondo Intesa Vita	XXXX,XX	XX%
Fondi Interni		
Synthesis Mix 10	XXXX,XX	XX%
Synthesis Multiasset 30	XXXX,XX	XX%
OICR		
Algebris Financial Credit Fund	XXXX,XX	XX%
Invesco Euro Corporate Bond Fund	XXXX,XX	XX%
BlackRock Euro Corporate Bond Fund	XXXX,XX	XX%
Totale	XXXX,XX	XXX,XX%

* nel presente fac-simile i Fondi Interni e gli OICR indicati sono riportati a titolo puramente esemplificativo.

La parte di premio investito destinata ai Fondi Interni e agli OICR verrà convertita in quote alla data di decorrenza del contratto; il numero delle quote attribuite e la data di investimento saranno comunicati al Cliente con la lettera di conferma investimento del premio.

**INTESA SANPAOLO
VITA****DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA**

- ☒ Dichiaro che, prima della sottoscrizione del presente Documento di polizza, ho ricevuto, ho letto attentamente, ho compreso e quindi accettato in ogni loro parte:
- la vigente versione del “Documento contenente le informazioni chiave” nonché il relativo Allegato in cui sono descritte le diverse opzioni di investimento;
 - la vigente versione del DIP aggiuntivo IBIP (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi);
 - le Condizioni di Assicurazione Mod. ISV-E54SINT-Ed.07/2019;
 - il Documento di polizza in formato fac-simile;
- che compongono il set informativo di cui fanno parte integrante anche le condizioni stabilite nelle eventuali Appendici contrattuali.

- ☒ Dichiaro inoltre che ho ricevuto il set informativo sopra indicato in formato cartaceo.

X_____
Cliente

- ☒ Dichiaro di approvare espressamente i seguenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione: Articolo 4 *Il pagamento dei premi: premio unico, versamenti aggiuntivi e costi di ingresso*; Articolo 6, paragrafo 4 *Investimento dei versamenti aggiuntivi*; Articolo 8 *I Beneficiari*; Articolo 9 *La cessione del contratto e il pegno*; Articolo 14 *Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente*; Articolo 16 *La prestazione assicurata: capitale riconosciuto in caso di decesso dell'Assicurato*; Articolo 17 *Il riscatto e i costi di uscita*; Articolo 21, paragrafo 4 *Switch automatico dal Fondo Interno Synthesis ProtettoDue*; Articolo 23 *I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta*; Articolo 25 *Limitazioni alle operazioni che il Cliente può chiedere in corso di contratto*; Articolo 27 *Attività di Fund Selection relativa agli OICR*.

X_____
Cliente

- ☒ Dichiaro di avere la residenza e il domicilio in Italia.
- ☒ Dichiaro di essere stato reso edotto del fatto che la documentazione richiesta dalla Compagnia in caso di decesso, di cui all'Articolo 23 delle Condizioni di Assicurazione, è funzionale ad una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.
- ☒ Mi impegno a consegnare ai Beneficiari e al Referente terzo copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali che li riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, allegata al presente Documento di polizza*, sollevando Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal mio inadempimento.

* L'Informativa è emessa dalla procedura informatica.

- ☒ Infine autorizzo la Banca [NOME BANCA] ad addebitare direttamente sul conto corrente [IBAN] intestato a [NOME COGNOME] la somma che costituisce il premio unico versato a favore di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..

Per la sottoscrizione della polizza**X**_____
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.**X**_____
Cliente_____
Luogo e data di sottoscrizione

**INTESA SANPAOLO
VITA****CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., contenuta nelle Condizioni di Assicurazione (**Mod. ISV-E54SINT-Ed.07/2019**), prendo atto del trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte nell'Informativa, alle lettere a) e b) della Sezione 3 "Categorie dei Dati Personali, finalità e base giuridica del trattamento".

Inoltre, apponendo la mia firma in calce, confermo il mio consenso in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali, compresa la loro comunicazione e successivo trattamento da parte delle categorie di destinatari di cui alla Sezione 4 dell'Informativa, necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella Sezione 8 dell'Informativa.

Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Il Cliente: _____

X

Firma dell'Interessato (il Cliente)

*** **

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., contenuta nelle Condizioni di Assicurazione (**Mod. ISV-E54SINT-Ed.07/2019**), con riferimento al trattamento per le finalità promo-commerciali, di cui alla Sezione 3 "Categorie dei Dati Personali, finalità e base giuridica del trattamento" dell'Informativa,

☒ **presto il consenso** ☐ **nego il consenso**

al trattamento dei miei Dati Personali a fini di informazione commerciale, offerte dirette, indagini di mercato o di *customer satisfaction* relative a prodotti e servizi della Società e di società del Gruppo Intesa Sanpaolo;

☒ **presto il consenso** ☐ **nego il consenso**

alla comunicazione dei miei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), per lo svolgimento da parte loro di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi e di indagini di mercato, di *customer satisfaction* e di comunicazione commerciale.

Il Cliente: _____

X

Firma dell'Interessato (il Cliente)

Luogo e data

DICHIARAZIONE DELL'INTERMEDIARIO

Proposta di Investimento n° <numero proposta>

Il sottoscritto, incaricato del collocamento, dichiara e attesta di aver identificato il titolare/i della polizza e di aver raccolto i dati sopra riportati in sua/loro presenza. Questa attestazione è rilasciata al fine di consentire a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi, come previsto dalla disciplina vigente in materia di antiriciclaggio.

Nome e Cognome _____ Matricola _____

X

Intermediario

Synthesis